

PRIVILEGI CAPITVLI, E GRATIE,

CONCESSE AL FEDELISSIMO POPVLO
Napolitano, & alla sua Piazza.

Con le sue Annotationi di nuovo aggiunte.


Et il Discorso.

Intorno all'ufficio di Decurioni; hoggi detti Capitanij
d'Ottine, seu Piazze Popolari, di nuouo
ampliato, & aumentato.

*Opera composta per Francesco Imperato V. I. D. Napolitano
non meno utile, che necessaria alli maneggi
de Publici Regimenti.*

*Coll. Napol.
societ. seu*

*Carol. adu.
A sevea*



In Napoli, Per Gio. Domenico Roncagliolo 1624.
CON LICENZA DE SVPERIORI.

All' Illustriss. & Excell. Sig. il Sig.
DON ANTONIO
ALVAREZ DE TOLEDO,
DVCA D'ALVA, &c.

*Vicero e Capitan Generale per sua Maestà
nel Regno de Napoli.*



L'Anni passati mi capitò nelle mani la Riforma delli Capitoli della Piazza del Fedelissimo Popolo Napolitano, quale per l'Ingiuria del tempo era quasi dispersa, & incognita; & considerando esser molto necessaria al Regimento di detta Piazza; à mie proprie spese la mandai in luce, gionto con il discorso intorno à l'ufficio di Decurioni, hoggi detti Capitani d'Ottine, seu Piazze popolari: di nuouo mi è stato fatto istanza da curiosi, & amatori di detta Piazza, à quali nõ posso mancare, che vn'altra volta la faccia imprimere; al che son stato alquanto rennente, ritrouandomi occupato nelle hore che mi auanzano dal studio delle leggi, à componere la Descrittione delle cose naturali, che si conseruano nel mio Museo; cioè, di quelle più notabili, e non descritte da Ferrante Imperato mio padre nella sua Historia naturale; essendomi stato questo imposto da molti Signori, che si son degnati venire ad illustrarlo con la lor presenza, & à molti altri,

che per la distanza de paesi non han potuto venire à vederlo, appagandosi con veder almeno la sua descrizione. Al presente scorgendo questa lor dimanda agirarsi intorno al beneficio della Piazza popolare, & che per breue spatio di tempo s'interlasciaria la composition di detta descrizione; ho voluto non solo inq uesto compiacerli, ma ho composto l'annotationi alli suoi Capitoli, & accresciuto, & aumentato il discorso di molte cose curiose, e necessarie; il tutto à beneficio di detta Piazza, e suoi Cittadini. Ho preso ardire di dedicar questa mia fatica à V. E. Padre, e Protettore del Popolo Fidelissimo Napolitano; acciò uscendo in luce sotto il suo felice auspicio, venghi ella, & io protetto da gl'emoli. Et à qual meglio possèu giamai impiegarla, che hauesse riceuuto magior splendore, che non fosse debile, e fosco; che a l'Eccellenza Sua; dal qual viene illustrata con raggi della sua gratia, e del suo generoso animo, con il quale s'adopra nel perfetto gouerno, non degenerando in questo da l'Ecell. del Sig. Don Ferdinando, che nel gouerno di questa Città, ripose la Giustitia nel suo glorioso Seggio, & serui à suoi Principi ne i magior carichi, e con maggior autorità, che mai fosse vassallo alcuno loro; e non è stato forsi mai Capitano da molto tempo in quà, che per tanto tempo manegiasse l'arme, e che in tâte Prouintie habbia stese le sue insegne; perche in Italia, in Spagna, in Francia, in Vngaria, in Alemagna, in Fiandra, & in Africa ha militato, & ha ottenuto spesso i condegni premij di vittorie. Ne di maggior autorità, e dignità fù il carico di molta confidenza imposto al Eccell. del Signor Don Federico; qual la Maestà del Re Ferdinando Cattolico nell'anno 1506. nel partirsi di Spagna per il Regno di Napoli, lasciò in suo

5
luogo ; dalla quale Maestà allora al Fedelissimo Popolo Napolitano si sono state confermate, e di nuouo concesse molte gratie, e prerogatiue ; hauendo egli hauuto saggio della sua Fedeltà verso i suoi naturali Sig. Ma mi bisogna interlasciar di narrare, & esaltare l'altre infinite Illustris. & Eroiche attioni di questi, e de gl'altri Eccellentissimi Progenitori di V. E. non bastandoui la mia rozza lingua, guidata dalla debolezza del mio ingegno, e per molto che io mi affatichi, non giungerei già mai al vero segno di perfettione ; nel che supplirà quel che di ciò è à pieno scritto da più Famosi, e Veridichi Autori che siano al mondo. E perciò si degnarà l' Eccellenza Sua agradir la sincera mia volontà ; & anco con sincera fronte riceuer questo mio picciol duono ; che sarà cosa degna del generoso suo animo . E farà il fine con farli humilmente riuerenza, e pregar' il Signor Iddio che conduchi tutti i suoi pensieri felicemente à quel fine che ella desia. In Napoli il di 30. Giugno 1624.

D. V. E.

• Humilissimo Seruo

Francesco Imperato.



N nomine Domini nostri Iesu Christi Am^o.
Anno à Natiuitate ipsius Millefimo, quin-
gentesimo quadragesimo octauo. Regnantibus
Serenissimis, Inuictissimis, & Catho-
licis Dñis nostris, Dñis Carolo Quinto, di-
uina sibi fauente clemencia, Romanorum
Imperatore semper Augusto, Rege Ger-
mania; Ioanni de Aragonia eius Matre, & eodem Domino
Carolo eius filio Primogenito Dei gratia, Regibus Castella,
Aragonum, vtriusq; Sicilia. Hyerusalem, Vngaria, Dalmatia,
Croaticq; & Regnorum vero eorum in hoc Sicilia citra Fa-
rum Regno, Anno trigesimo secundo feliciter amen. Die desi-
mo octauo mensis Ianuarij sexta Indictionis Neapoli. Nos
Pirrus Ioannes de Nigro de Neap. Regius ad vitam ad con-
tractus Iudex, Ioannes Baptista de Puteo, de predicta Ciui-
tate Neap. publicus vbilibet per totum dictum Regnum Sici-
lia citra Farum Regia auctoritate Notarius, Magnaque
Curia Vicaria aetorum Magister; & testes subscripti ad hoc
specialiter vocati, & rogati, presenti scripto publico, declara-
mus, notum facimus, atq; testamur; Quod predicto die nobis
qui supra Iudice, Notario, & testibus infra scriptis, persona-
liter existentibus in quodam Regio hospicio, seu Palatio noui-
ter constructo in Regio Castro Capuana, iuxta tribunalia
Sacri Regij Consilij, Regie Camara Summaria, atrio inter-
medio iuxta duas vias publicas, & alios confines: in quo qui-
dem Regio Hospicio, seu Palatio, dictae Magnae Curiae Vicariae
Illustrissimi Domini Magistri Iustitiarum ceterioris Siciliae Re-
gni regebatur, & regitur ad praesens: & nobis ibidem con-
sistentibus coram Excell. Dño Don Hyeronimo de Fonseca
Milite Patritio Hispano, Praefecto Arcis Ciuitatis Cosentiae
Barone Cisternini, Regio Consiliario, Regente Magnam Curiam

7
riam Vicaria, & eiusdem Magistri Iustitiarum in eadem magna Curia Locumtenente. Magistris V. I. D. Ioanne Hieronymo Morrone de Civitate Catanzarij Hedomadario, Profero de Urso de Neap. similiter Regijs Consiliarijs, & dicta Magna Curia Iudicibus: Presentibus quoque nobilibus, & egregijs viris, Pirro Loisis Persico, Bernardino de Spenis, Fabricio Melone, Scipione de Rago, Felice Vicedomino, Loisis Anello de Sadeolis; Notario Thomasio Visaliano, Carolo Pepe. Ioanne Martino Gayullo Ioanne Andrea Tolomeo, Ioanne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, Io. Baptista Trauerfa, & me predicto Notario Ioanne Baptista de Puteo dicta M. C. Actorum Magistris, & non nullis alijs officialibus M. C. supradicta. pro tribunali sedentibus, & ipsam Magnam Curiam Regentibus; singulis, & unicuique conquirenti Iustitiam ministrando, prout ad uniuscuiusque ipsorum spectavit, & spectat officium. Comparuit coram eisdem Excellentibus & Magnis Dominis Regente, Iudicibus, nobilibus, & egregijs Actorum Magistris, & alijs officialibus M. C. supradicta Nobilibus, & egregijs Notarius Ioannes Baptista de Valle de Neap. vnus ex Consultoribus Magnifice Platee Popularis supradicta Inclite, & Fidelissima Ciuitatis Neapolis, prout ipse dixit, & produxit, exhibuit, & presentauit in eadem Magna Curia quodam Regium Priuilegium quondam Serenissimi Regis Ferdinandi Regis Aragonum, vtriusque Siciliae Domini nostri Catholici Immortalis memoria; scriptum in carta pergamena, subscriptum debitis, & oportunis subscriptionibus, sigillo pendente roboratum, apparente parte dicti sigilli appensa in dicto pendente, quia in alia parte videbatur sigillum predictum esse fractum, & consumptum. Quod quidem Regium Priuilegium prout prima facie apparebat, non erat cancellatum, vitiatum, aut in aliqua sui parte suspectum, sed

sed omni prorsus suspitione carens : quod vidimus , legimus , & diligenter inspeximus , & erat prout est tenoris , & contentia subsequenter videlicet.

Hos Ferdinandus Dei Gratia Rex Aragonum, Sicilia Cetrà, & ultra Farum, Hyerusalem, Valentia, Maioriscarum, Sardinia, & Corsica, Comes Barbinona, Dux Athenarum, & Neopatrie, Comes Rossilionis, & Ceritania, Marchio Orisani, & Gociani. Vniuersis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris; quo ampliora, & fideliora subditorum in Reges, & Principes studia, & obsequia fuerunt; & ipsorum Regum, & Principum in ipsos subditos, voluntas liberalior, & beneficentior esse debet, ut in benemerendi instituto, & proposito confirmetur, & alij huiusmodi exemplo ad emulationem excitentur. Itaq; cum Ciues, & homines Populi fidelissima Ciuitatis nostra Neap. nostri Fideles dilectissimi precipua fidelitatis eorum erga Serenissimos Praedecessores nostros. Nos, & statum nostrum, ut ante hac sepe; sit etiam ijs temporibus animo indefesso, ac cum multis eorum expensis, & laboribus signa ostenderint; equum videtur, ut in ijs, qua nobis honeste praesertim petierunt, exaudiri debeant. Cumq; pro parte ipsius Populi fuissent Maiestati nostrae praesentata nonnullae petitiones, ac supplicationes infra scriptae; eas non solum admisimus, verum etiam decretare, & expediri fecimus, prout in fine cuiuslibet petitionum apparet, quarum tenor est, qui sequitur.

Supplicationi, & Gratis, quali si dimandano alla Inuittissima, & Cattolica Maestà di N. S. Re Don Ferrante de Aragona, & vtriusque Sicilia, Hyerusalem, &c. Per li Cittadini del Popolo della Fedelissima sua Città di Napoli Fedelissimi Vassalli di sua Maestà.

In primis supplicano Sua Maestà se degni à loro concedere licentia libera, & omnimoda facultà, essi supplicanti possano fare tra loro Capitoli, & ordinationi, per lo seruizio, e stato di detta Maestà, e buono regimento, e gouerno d'essi Cittadini, e loro Regimento, Eletto, e Consultori, e per loro pacifico viuere ad honore, e fedeltà, e stato di Sua Maestà, per scritture publiche, seu priuate come à loro sarà meglio visso, e più expediente; con imponere alli contranuenienti pena pecuniaria, seu priuationis ciuilitatis, d'applicarsi al beneficio di essi Cittadini di loro Regimento, Banca di Santo Agostino, doue per loro negotij sono soliti congregarsi. Placet Regia Maiestatì, quod Electus Populi, & Deputati possint Populum, seu Plateas congregare: quod omnes conuocati, teneantur parere vocationi; & quod ad illud possint compelli, & distringi per dictas Electum Populi, & deputatos per panarum impositionem, vsq; ad centum ducatos, & illarum executione.

Item supplicano attento per beneficio publico, & ad euitare le spese, e fatiche soleno occorrere in le liti; ottennero priuilegio della Felice memoria del Re Don Ferrante secondo, potessero gli huomini di ciaschoduna arte eligere loro Consoli, quali con consulta de l'Eletto, e Deputati del Popolo, baueressero possuto tutte le liti, e differenze, quali nascessero, e fussero nate tra gl'huomini di ciascuna arte, decidere, e refecare, definire, e declararare: si come per Capitoli spediti per detta Maestà se contiene, alli quali s'habbia relatione; & s'intendano in lo presente espressi, e particolarmente per declararate: Supplicano inperò Vostra Maestà Cattolica se degni detta gratia confirmare, & quatenus opus est, e di nuouo concedere, iuxta suo tenore, e continentia; non che li fosse alquanto interrotta la possessione predetta. Placet Regia Ma-

iesitati, quod possint eligere Consulem, & quod Electus Populi, & Deputati possint simul cum Consule, si altera partium illud petierit, decidere, & determinare causas principales summarie simpliciter, & de plano; & quod ab eorum sententijs, & declarationibus, possint appellari, seu recurri ad Magnam Curiam Vicaria.

Item supplicano, attento per lo Re Don Federico parendosi in alcune differentie, vortenteno tra li detti supplicanti, e li Nobili d' essa Città, possierle rescare; fece, e pronuntid certo laudo, reseruandosi l' electione delli Capitani, seu Capopiazze, come in essa appare, alla quale s' habbia relatione: supplicano Vostra Maestà se degni concedere ad essi supplicanti, li Capitani, & Capopiazze del Popolo della detta Città; li possano, e debbiano eliggere li huomini di esse Piazze del Popolo, e si debbiano confirmare per detto Eletto, e Deputati, come è honesto; attento meglio hanno loro notitia delli Cittadini loro, che altre persone, per lo stato, e fedeltà, & anco seruitio di Vostra Maestà, & quieto viuere di essi Cittadini. Placeat Regiæ Maieſtati, quod possint eligere, seu nominare sex probos viros, & quod eodem die quo eligentur, debeant presentari Suae Maieſtati, si praesens fuerit in hac ciuitate, sin autem absens fuerit à Ciuitate, & praesens in Regno, quod debeant presentari infra octo dies; & sua Maieſtas teneatur de illis sex facere, & eligere unum in Capitaneum; & sua Maieſtate absente à Regno, quod debeat dicta electio presentari Proregi eodem modo, & quod per ipsum Proregem debeat vnus ex presentatis assumi in Capitaneum.

Item supplicano Vostra Maestà, se degni concedere à detti Cittadini, e Popolo di essa Città, per beneficio, e subsidio de poveri, & anco per conseruatione della detta clectione, e deputati del Popolo; li sia lecito eſtrahere dal presente Regno carra ducento di grano ciascuno anno; e coſi anco ogni anno far fare in le saline di Puglia carra ducento di sale: e tanto li detti sali à loro sia lecito vende-

re, contrattare, & fare tam in Regno, quam extra Regnū ad arbitrio, e volontà del detto Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da conuerterſi in beneficio vniuerſale, & occorrentie di eſſi Cittadini del Popolo, & adminiſtrarenſe per detto Eletto, & Deputati, quali anno quolibet habbiano de loro adminiſtratione rendere ſonto à loro ſucceſſori in detto officio; con facultà quello non eſtrabeffero l'vno anno, li ſia lecito eſtrabere l'anno ſeguente, vel poſt a loro libertà; & con qualità, che ſeruandofi per Voſtra Maieſtà, ò altro officiale di quella le tratte, ò proibendoſi, ſeù arrendando, ſeù per tale prohibitione, ò arrendamento, non ſ'intendano date, ne proibite dette eſtrattioni à detti Cittadini ſupplicanti conſeſſa; e queſto per publico beneficio di eſſi Cittadini. *Placet Regia Maieſtati ad ſua Regia dignitatis beneplacitum.*

Item attento per pacifico viuere di eſſa Città, benchè alias per li Cittadini ſe teneffero le chiaue delle Porte di eſſa Città, fù ordinato tra eſſi Cittadini, e li Gentilhuomini, che in ciaſcuna Porta fuſſero due chiaui, delle quali l'vna ſ'haueſſe da tenere per lo Capitano Gentil'huomo, e l'altra per lo Capitano del popolo; & alla venuta che fero li Franceſi, per detti Capitany Gentilhuomiui ſi ſtato uſurato, volerſe per loro tenere dette chiaui; il che è ſtato comportato per ſeruitio di Voſtra Maieſtà. Supplicano ſe degni prouedere, che ciaſcuno habbia tenere detta chiaue, ſom'è ſtato ſolito; e coſi conſtituire li Guardiani alle Porte, per euitare li ſcandali, & inconuenienti, ne poteſſero naſcere, & pacifico viuere di detta Città, e ſtato, & ſeruitio di Voſtra Maieſtà. *Sua Maieſtas oportune prouidebit.*

Item ſupplicano eſſi ſupplicanti, attento ſono molti non ſolo ſtibondi della robba d'altri, ma di ſangue proprio, & vita di poueri; & à tempo delle penurie comprano dalli Villani, ſeù Paefani le vittuaglie, grani, orgi, & altri, legna, paglia, caſo, carne ſalata, & altre coſe da viuere in herba, ſeù à minor prezzo, & quelli repongono in

magazzino, aspettando la carestia, e venderli quanto più caramente possono; & etiam comprandoli in dohana da quelli li conducono per venderli, contrafacendo alla Costituzione, e Capitolo del Regno, e noui ordini di essa Città in danno, e differuitio del stato di Vostra Maestà; se dogni ordinare, e concedere ad essi supplicanti, non sia persona alcuna possa comprar grano, vino, vittouaglie, orgio, caso, carne salata, oglio, & altra qualsiuoglia cosa per uita d'huomo, per reponere in Magazzino in la Città di Napoli, & altre terre conuicine, per spatio di miglia uenticinque, sotto pena di perdere le robbe, vittouage merce, & altra pena referuata à Vostra Maestà; quelli dalli padroni, e conduttieri in essa Città li lascino uendere per quello loro sarà ben uisto, per beneficio publico di detta Città, e delli Pouerì, e seruitio, e stato di Vostra Maestà. *Placet Regia Maiestatì.*

Item supplicano attento, che più volte à loro è stato permesso per molti Rè della Serenissima casa d'Aragonia, che in giuste occorrenze, prerogatiue, honori, e prebeminentie della detta Città, essi supplicanti habbiano, e debbiano hauere tante voci, quanto hanno li Nobili della detta Città, e questo quantunq; sia di mera Iustitia, lo reputeranno à gratia singulare; il che sarà molto à proposito per lo stato, & fedeltà di Vostra Cattolica Maestà, & anco gran seruitio di quella. Sua Maiestatas prouidebit, taliter quod cognoscent beneuolum animum, quem habet erga eos, & honorem eorum.

Quas quidem petitiones, supplicationes, gratias, ac omnia, & singula in eis contenta, volentes hominibus Populi dicte Ciuitatis, ac hominibus ad quos spectat, obseruari, iuxta seriem, continentiam, & tenorem dictarum decretationum. Qua propter Serenissima Ioanna Regina Castella, Legionis, Granata, & Principi Gerunda, Archiducissa, Austria, Ducissa Burgundia, & utriusq; Sicilia, & primogenita nostre carissime Gubernatriciq; generali, ac post felices, & longeros dies nostros, in omnibus Regnis, &
Ter-

Terris nostris immediata Hæredi, & legitima successori; intentum a parentibus nostrum, sub paterna benedictionis ob-
tentu, dicimus Illustrissimo Camerario Magno, & eius Lo-
cumententi, Presidentibus, & Rationalibus Camera no-
stra Summaria, Iustitiario, Regenti, & Iudicibus Ma-
gna Curia Vicaria, nostroq; Sacro Consilio, Thesaurario,
& Conservatori nostri Regij Patrimonij, ceterisq; uniuers-
is, & singulis officialibus, & subditis nostris in presenti
nostro Regno, & Ciuitate constitutis, & constituendis, di-
cimus, & distinctè præcipiendo mandamus, quatenus for-
ma presentium, & tenore præsertarum petitionum, &
decretationum, in eis factarum pro eos, & unumquemque
ipsorum, diligenter actentis, & inuiolabiliter obseruatis,
ipsi & eorum quilibet, prout ad unum quemq; spectabit,
præsertas petitiones, & omnia, & singula in eis conten-
ta, iuxta tenorem, seriem, & continentiam decretationum
prædictarum; eisdem Hominibus Populi in genere, & in
spetie, teneant firmiter, & obseruent, tenerique, & ob-
seruari faciant inuiolabiliter, per quos decet, iuxta sui se-
riem, & continentiam pleniores; ita quod cessante omni
dubio, contradictione, & sinistra interpretatione, ipsi Ci-
ues, & homines Populi prædicti gaudeant, & gaudere
possint, ac valeant fructu, & utilitate gratiarum per nos
concessarum, prout superius apparet per petitiones, & de-
cretationes iam dictas: & contrarium non faciant, pro
quanto gratiam nostram caram habent, & panam ducato-
rum auri quinq; millium capiunt euisare, nostro Fisco
applicandorum a quolibet contra faciente qualibet vice.
In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, negotio-
rum Sicilia hucus citra Farum Regno, sigillo impendentis
munitas. Datum in Castro nouo Neap. die decimo octauo
mensis Maij decima Indictionis, Anno à Natiuitate Do-
mini millesimo, quingentesimo septimo: Regnorum nostrorū
videlicet. Sicilia ultra Farum Anno quadragesimo, Ara-
gonum, & aliorum vigesimo nono, Sicilia autem citra
Farum, & Hyerusalem quinto. To ei Rey.

Vidit Lons. Regens. Vidit Generalis Thesaurarius : Michael de Afflitto Locumtenens magni Camerarij: Vidit Conseruator generalis. Dominus Rex mandauit mihi Michaeli Perez Dalmagan. In priuilegiorum nono, folio vigesimo. In dorso cuius priuilegij extant annotata sequentia videlicet. Die vigesimo quinto mensis Septembris, Millesimo quingentesimo decimo quarto Neap. Prasens Priuilegium curia sedente pro tribunali, fuit authenticatum in forma &c. Notarius Antonius de Falco Actorum Magister. Quo quidem Regio Priuilegio, et pradicitur, presentato viso, lecto, & diligenter inspecto; statim Prasatus Nobilis, & Egregius Notarius Ioannes Baptista de Valle quo supra nomine, nos qui supra Iudicem Notarium, & testes ex Regia parte requisit, & ex sua rogauit; actente nostrum super hoc officium quod publicum est, implorando, et dictum prainsertum priuilegium cum decreto, licentia, & auctoritate dicta Magna Curia ad cautelam, & pro cautela ipsius Ciuitatis Neap. ciuium, & hominum eiusdem transunctare, exemplare, authenticare, & in publicam formam redigere deberemus, et ubi quatenus, & quando, ac coram quibus opus esset, in iudicio, & extra possit, & valeat exinde de prainserto priuilegio facere plenam fidem. Cuiusquidem nobilis, & egregij notarij Ioannis Baptista requisitioni, & precibus annuentes; considerantes quod dictus nobilis, & egregius notarius Ioannes Baptista iusta petebat; & iusta petentibus non est denegandus Assensus; & quod officium nostrum publicum est, illudq; de iure nemini denegare possumus, nec debemus; maxime in ijs, que honestatem sapiunt, & requirunt. Idcirco pradicte die decimo octauo Ianuarij, Millesimo quingentesimo quadragesimo octauo, sexta Indictionis, de voluntate, licentia, & beneplacito, mandato, & decreto dictorum Excellentis, & Magnificorum Dominorum Regentis, & Iudicum dicta Magna Curia, dictum prainsertum instrumentum authenticauimus, exemplauimus, transunctauimus, & in publicam formam redegimus, nihil in eo addito muta-

to,

to, vel subtracto, propter quod facti substantia in aliquo mutaretur, sed de verbo ad. verbum, prout in eodem Privilegio continetur, Ipsius Excell. & Magn. Dominis Regente, Iudicibus, actorum Magistris, & alijs officialibus presentibus pro Tribunali sedentibus, ipsam Magnam Curiam Regentibus, ac supradictis eorum, & dicta Magna Curia Iudiciariam auctoritatem pariter, & decretum interponentibus, dictum prainsertum privilegium authenticandi. In cuius rei testimonium, & predicta Civitatis Neap. & Hominum ipsius, praesertim dicta Platea Popularis, & Successorum in ea, ac omnium, & singulorum, quorum, vel cuius interest, intererit, aut quomodolibet interesse poterit in futurum, certitudinem, & cautelam, ac plenam fidem factum est ex inde de prainserto Privilegio; Hoc praesens publicum instrumentum per manus meae Notarii infra scripti, meo solito signo signatum subscriptione meae qui supra Iudicis, & subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego praedictus notarius Ioannes Baptista de Puteo de Neap. actorum magister dicta Magne Curiae, qui premissis omnibus, & singulis vocatus, & rogatus interfui; ipsumque meo solito, & consueto signo signavi: superius autem abrase, correxi, & emendavi in decimo quinto virgulo ubi legitur ij.

Item alibi in decima septima linea, ubi legitur praesentate maiestati. Alibi vigesima prima linea, ubi legitur, seu la

Item in decima quinta linea, ubi legitur, & quod ab eorum sententijs, & declarationibus possit appellari, seu recurrri ad magnam curiam In 43. linea ubi legitur per nos Et in 49. in loco ubi dicitur, & legitur auri. Quod accidit non vitio, sed quia scribendo casualiter erratum est; Ideo ab omnibus hoc praesens transumptum instrumentum babeatur. locus signi supradicti Notarii.

Ego qui supradictus Pirrus Ioannes de Negro de Civitate Neap. Reg. & Reginalis per totum praesens citra Farum Regnum ad vitam ad contractus Iudex me subscripsi. &c.
Ego

Ego Prothonotarius Berardinus de Spenis de Neap. Actuar-
rius M. G. V. pro teste interfici, & me subscripsi.

Ego Prothonotarius Fabritius Milonus de Neapoli Acto-
rum Magister manu propria.

Ego Not. Thomafinus Vitilianus Actorum magister testis in-
terfui.

Ego Ioannes Andreas Tolomeus Actorum mag. manu propria.

Ego Ioannes Nicolaus Longus Actorum magister M. G. Vic.
manu propria.

Ego Felix Vicedominus Prothonotarius eiusdem M. G. V. Ma-
gister Iustitarius me subscripsi.

Ego Pirrus Loisius Perseus eiusdem M. G. V. Actorum mag-
ister me subscripsi.

Ego Prothonotarius Loisius Anellus de Sadeolis Mag. acto-
rum me subscripsi manu propria.

Ego Prothonotarius Ioannes Dominicus Tramontanus Mag.
actorum me subscripsi manu propria
Presentibus.

Egregio Pirro Ioanne de Nigro de Neap. Regio ad vitam ad
contractus Iudice.

Nobilibus Pirro Loisio Perfico, Bernardino de Spenis, Fa-
britio Milone, Scipione de Ragho, Felice Vicedomino, Loisio
Anello de Sadeolis, Notario Thomafino Vitaliano, Carola
Pepe, Ioanne Martino Gauillo, Ioanne Andrea Tolomeo,
Ioanne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, &
Ioanne Baptista Tranerfa de Neap. Actorum magistris
Magna Curia Vicaria:

Il presente Priuilegio tranfuntato si conferua in carta
pergamena nel Regimento della Piazza del
Fedeliffimo Populo.



NOS Ioanna, & Carolus eius filius Primogenitus, Dei gratia Reges Castella, Aragonum, Legionis, vtriusq: Sicilia, Hyerusalem; Nauarra, Toleti, Grana- ta, Valentia, Culletia, Mayorcarum, Hissalis, Sardinia, Gorduba, Corsica, Murfia, Giennis, Algarbij, Algejira, Gibraltalis, & Insularum Canaria, ac etiam Insularum, & Terra firma Maris Oceani, Archiduces Austria, Duces Burgundia, & Barbantia, Comites Barebinone, Flandria, & Tirolis &c. Dñi Viscaia, & Molina, &c. Duces Atenarum, & Neopatria; Comites Rossilionis, & Ceritania; Marchiones Oristiani, & Gotiani. Vniuersis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris; licet ea qua per Serenissimum Catholicum, & Inuicissimum Regem Dñum Ferdinandum patrem, & Auum nostrum colendissimum, Felicis recordationis, concessa, seu confirmata sunt, de perse valida firmitate persistant, & aliquo munimine non indigeant; tamen, vt votis supplicantium annuamus, illa libenti animo, placidoq; vultu confirmamus.

Sane nuper pro parte Ciuium, & hominum Populi fidelissima Ciuitatis nostra Neapolis Fidelium nostrorum dilectissimorum, fuit Maestatis nostris reuerenter expositum; quemadmodum praedictus Serenissimus Catholicus, & Inuicissimus Rex, suo cum oportuno priuilegio, dato in Castro nouo, Neap. die decimo octauo mensis Maij, decima Indictionis, anno à natiuitate Domini Millefimo, quingentesimo, septimo admisit, & etiam decretari, & expediri fecit, ac concessit, & obseruari per quos decet iuxta sui seriem continentiam, & tenorem, iussit, atque mandauit non nullas petitiones, & supplicationes pro parte dictorum Ciuium, & hominum dicti Populi oblatas, & inter eas contenta in quodam Capitulo tenoris sequentis.

Item supplicano Vostra Maestà se degni concedere à dicti Cittadini di essa Città, & Popolo per beneficio, e sussidio

dio delli poveri, & anco per conseruatione della detta el-
tione, e Deputati del Popolo, li sia lecito estrarre dal pre-
sente Regno carra ducento de grano ciascuno anno; e così
anco ogni anno far fare nelle saline di Puglia carra du-
cento de sale; e tanto li detti grani, quanto li detti sali,
à loro sia lecito vendere, contrattare, e fare tam in Re-
gno, quam extra Regnum ad arbitrio, e volontà del det-
to Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da con-
uertirsi à beneficio vniuersale, & occorrentia di essi Citta-
dini del Popolo, & amministrarsi per detto Eletto, & De-
putati; quali anno quolibet habbiano de loro amministra-
tione render conto à lor successori in detto officio; non fa-
cultà quella non estraessero l'uno anno, li sia lecito estra-
re l'anno sequente, vel post à lor libertà; & che seruan-
dosi per Vostra Maestà, ò altra officiale di quella le trat-
te, ò proibendosi, seu arrendando, seu per tale prohibi-
tione, ò arrendamento; non s'intendano date, ne prohibi-
bite detta estrattione à detti Cittadini supplicanti concessa;
& questo per publico beneficio di essi Cittadini. Placet Re-
gia Maestati ad sua Regia dignitatis beneplacitum; prout
prædicta, & alia per præcalendatum Priuilegium subtran-
sunto, per Cameram nostram Summaria approbato, Maie-
statibus nostris presentato, latius vidimus contineri.

Fuitq; pro parte dictorum Ciuium, & hominum Populi
dictæ Ciuitatis nostra humiliter supplicatum, vt prainser-
tum capitulum, & omnia, & singula in eo contenta iux-
ta dictam discretationem, & responsionem, eiusq; seriem,
& tenorem eisdem Ciuibus, & hominibus Populi dictæ Ci-
uitatis nostra Neap. confirmare, ratificare, approbare, &
quatenus opus sit, eisdem de nouo concedere, de nostra so-
lita benignitate dignaremur. Nos vero habentes respectum
ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Sere-
nissimos Reges prædecessores nostros; nos, & statum no-
strum ingenti fide, constantiq; animo, ac multis eorum ex-
pensis, & laboribus operibus demonstratam; Volentes eum
eisdem bene, & gratiosè agere; tenore presentium, de qua
nostra

nostra scientia deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali
 nostri sacri Regij Consilij habita deliberatione, eisdem Ciuibus,
 & hominibus dicti Populi & niuersitatis Ciuit. nostre Neap.
 prainsertum Capitulum, & omnia, & singula in eo contenta,
 iuxta dictam decretationem, & responsionem, seriem, & tenorē
 eiusdem; si, & prout in possessione contentorum in prainserto
 capitulo, ac decretatione, & responsione eiusdem, dicti ciues,
 & homines actenus, & signanter tempore dicti Serenissimi
 Regis Catholici fuerunt, & in presentiarum existunt, ad no-
 stra tamen Regiē benignitatis beneplacitum, laudamus, ap-
 probamus, ratificamus, & confirmamus, & quatenus opus sit,
 nouę concessionis, & donationis munimine, & praesidio robo-
 ramus, & validamus. Volentes, & discernentes expressē quod
 presens nostra laudatio, approbatio, ratificatio, & confirma-
 tio, & quatenus opus sit, noua concessio, & donatio predictorū
 omnium, sit, & esse debeat eisdem Ciuibus, & hominibus dicti
 Populi firma, stabilis, valida, et realis, nullumq; in iudicijs,
 aut extra sentiens diminutionis obiectum, defectum, incommo-
 dum, aut nosse alterius detrimentum, sed in suo semper robore,
 & valore persistat. Qua propter Illust. Viceregi, & Locum-
 tenenti nostro Generali, Magno quoq; Camerario, Magno
 Iustitiario, eorumq; Locumtenentibus, Praesidentibus, & Ra-
 tionalibus camerae nostra Summaria, ceterisq; demum uni-
 uersis, & singulis officialibus, & subditis nostris, ad quos spe-
 ctet, in dicto nostro Siciliae citra Farum Regno constitutis, &
 constituendis; dicimus, & distincte praecipiendo mandamus
 pena vntiarum auri mille adiecta, quatenus huiusmodi no-
 stram laudationem, approbationem, ratificationem, & quate-
 nus opus sit nouam concessionem, & donationem, ac omnia, &
 singula in eo contenta, eisdem Ciuibus, & hominibus ad no-
 strū tamen Regia dignitatis beneplacitum; ut praefertur; te-
 neant firmiter, & obseruent, tenerique, et inuiolabiliter ob-
 seruari per quos decet, faciant, et non contra faciant, vel ve-
 niant, seu aliquem contrafacere; vel venire permittant ratione
 aliqua, siue causa; si praeterire, & indignationis nostra in-
 cursum praepositam cupiunt euitare penam. In cuius rei

testimonium presentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum Sicilia citra Farum Regni sigillo in pendenti munito. Datum in oppido nostro Demedelbure die quarta mensis Septembris sexta Indictionis anno à Natiuitate Domini, Millesimo quingentesimo decimo septimo, Regnorum nostrorum v3. Regie Castella, Legionis, Granata, &c. Anno quarto decimo; Nauarra Tertio; Aragonum, et aliorum secundo; Regn. vero omnium secundo. Yo el Rey.

Vidit Carondelet pro magno Camerario, et Prothonotario. Vidit Generalis Thesaurarius. Vidit Philippus de Ferrera Regens. soluit due. duos, tar. duos; Ioannes tassator. In Priuilegiarum iij. fol. e l xij. Dñs Rex mandauit mibi Petro Carfia. Locus sigilli Regie Maiestatis pendens impressi in cera rubea.

Confirmat Maiestas Vestra Ciuibus, et hominibus Populi Ciuitatis Neap. vnum capitulum decretatione ipsius ex eorum capitulis, per Regem Catholicum Auum Vestra Maiestatis eisdem concessis, iuxta sui seriem, & tenorem; & prout in possessione contentorum in eo fuerunt, et in presentiarum existunt, ad Vestra Maiestatis Regie dignitatis beneplacitum.

Presentatum in Regia Camera Summarie per Magnificum Ioannem Andream Auletam V. l. D. Electum Populi huius Fidelissime Ciuitatis Neap. die 28. mensis Aprilis 1598. & registratum in quinternirnum dicta Regie Camere xx. folio xviiiij. Sebastianus Sergius.

Il presente Priuilegio si conferua in carta pergamena nel Regimento della Piazza del Fedelissimo Populo.

*Reformatione di nuouo fatta per lo Regimen-
to delle Piazze Popolari della Città
di Napoli.*

CAPITVLO PRIMO.



N primis che le tratte, e sale non s'hab-
biano, ne possano vendere fino alli
tempi congrui, anno per anno, &
non ante tempus; con Bandi, & alla
candela, come si fa à chi più ne dona;
& che non s'habbiano à vendere altri-
mente; & factosi lo contrario, non hab-
bia effetto tale vendita, e sia lecito ad ogni priuato Citta-
dino ricorrere all' Illustrissimo Signore Vicerè, perche se
proueda circa la reuocations di detta vendita, non venden-
dosi alli Banni, & tempi vt supra. Placeat Illustrissimo
Dño Viceregi.

A N N O T A T I O N E.

IL Fedelissimo Populo Napolitano (secondo ho di-
scorso nella mia opera intitulata Discorso politico,
l'anni passati mandata in luce) ha sempre partecipato
delli Gouerni di questa Città; non solo nel tempo,
che si gouernaua in forma di Republica, mediante la
Tribunatia potestà, che hoggi è quella dell'Eletto del
Populo, per prima chiamato con il nome Greco, Demar-
tus, che vuol dire in Latino, Princeps Populi, (at-
teso

teso questa Città hebbe origine da Greci, come si dirà appresso) ma anco nel tempo del Re Roggiero Primo, che si ridusse in forma di Monarchia; e del Re Carlo Primo, il quale diuise dopò la Nobiltà dal Populo, e la Nobiltà in se stessa, diuidendola in Piazze; le quali si bene erano molte, tutta uolta dopò se ridussero in cinque, fra le quali era quella detta di Forcella, vnita con la Piazza di Santo Arcangelo hoggi detta di Montagna; e stabili al Populo la sua Piazza nella strada della Sellaria; e proprio nell'Angulo del Conuento di Santo Agostino; per ilche il Re Ladislao diede alli sei Eletti di dette sei Piazze autorità, e iurisdittione intorno al negotio della Grassa, & altre spettanti all'vtile della Città; ma volse che il tutto dependesse dal suo beneplacito: dopò sotto il Dominio del Serenissimo Re Ferdinando Secondo d'Aragonia, il Populo ridusse la sua Piazza nel Claustro del Conuento di detta Ecclesia; il quale Serenissimo Re hauendo riconosciuto la Fedeltà di detto Populo, nella quale mai hà mancato, & in ogni occasione si è forzato sempre inalzarla, e fauorirla; come dalle Historie è noto; li confermò tutti li honori, e dignità ne i gouerni di questa Città; anzi li diede l'intero gouerno della Grassa, come afferma l'Albino suo Secretario nel sesto libro de Bello Gallico: ma dopò certi anni soccedendo nel dominio del Regno il Serenissimo Rè Ferdinando Cattolico di Spagna, il Populo giudicando esser necessario ordinare, e stabilire Capitulatione per beneficio della sua Piazza, li dimandò, e supplicò per molte gratie; il quale atto appare depinto con figura antica in vn muro del suo Regimento, per mano d'ot-

timo

timo maestro; quale hoggi è alquanto guasto per occasione della noua fabrica. Appareua dunque depinto il detto Serenissimo Rè sedente nel Regio solio, circondato da molti Signori, & dinanzi la sua presentia si vedeuano l' Eletto, & li dieci Consultori ingenocchiati; & il detto Eletto li porgeua vn libro aperto, che denotaua il supplicare per dette Gratie scritte in quel libro; si vedeuano anco due lettere separate, cioè vna P. & vna C. che significauano Populus Ciuitatis; e sopra si leggeuano il nome dell' Eletto, e Consultori, & anco l'anno che fù depinta, ch'è il 1509. ma preuendendosi, che questa memoria hauea da patir disaggio, se n'è cauata copìa con molta diligenza per opra del curioso, e molto amatore del detto Regimento, Iacouo Pinto Maestro d'atti della gran Corte della Vicaria: dal quale hoggi caramente si conserua. Hebbe anco detto Serenissimo Re cura de; dimostrare in ogni occasione hauer cara la detta Fedeltà del Popolo, e volse farlo palese con farne mentione nel soprascritto priuilegio con queste parole. Itaque cum Ciues, & homines Fidelissima Ciuitatis Neap. nostri fideles dilectissimi, præcipue fidelitatis eorum, erga Serenissimos Prædecessores nostros &c. Perilche nel anno 1507. concesse le Gratie che in esso si contengono, confirmate dalla Cesarea Maestà dell' Imperator Carlo Quinto per vn'altro Priuilegio, che di sopra appare; oue si legono le simile parole cioè; Nos autem habentes respectum ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Serenissimos Reges prædecessores nostros; Nos, & statum nostrum, ingenti fide, constantiq; animo, & multis eorum expensis, & laboribus demonstratum, &c. E

nella

nella prima delle dette gratie concesse, si permette, che il Regimento della Piazza del Popolo possa far Capitulatione, & ordinatione per beneficio de Citradini. Ma restò molto marauigliato, come hauendo il Popolo con molta istanza dimandata, & ottenuta licenza di questo, vedendo essere molto necessaria; dopoi esser fatta la prima Capitulatione, hoggi quella non ritrouarsi; e che con effetto sia stata ordinata, e fatta, è noto dal Capirolo 15. quale è vno della prima Capitulatione, come s'accenna nel Cap. 14. si chiarisce anco dal titolo, che tiene la presente, de Reformatione. Ma per uenire all' annotatione dico, che il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico di Spagna fra le sopradette gratie concesse al Popolo, vi è annouerata la quarta, per la quale concedè le tratte delli grani, e sale; ma questo presente capitolo ha dependenza dalla predetta gratia; atteso si ben si dimandò licenza di poter vender li grani, e sali, vi mancaua il modo; e perciò supplisce il presente capitolo il modo, e tempo di venderli, il che fù riputato molto necessario. Ma si auerte, che al presente tempo detta gratia, e capitolo sono praticati nel seguente modo cioè; che vedendo la Piazza di non potere ogn'anno ottener le tratte delli grani, venne à conuentione con la Regia Camera della Summaria, la quale li assignò annui duc. ottocento ottanta, quali da tempo in tempo si vanno esigendo, mediante ordini dell' Eccellentissimi Signori Vicerè, precedendo le consulte di detta Regia Camera. Circa li sali l' istessa Regia Camera l' assignò altri annui duc. nouecento, e dieci sopra lo Regio Arrendamento della Gabella del vino, delli quali l' Arrendatori ne

pa;

pagano alla Piazza solamente annui ducati otto cento trent'otto, e li restanti duc. settanta dui li paga ogn'anno al sacro monte della Pietà; ne ho possuto infino adesso saper la cagione di questo annuo pagamento; degl' altri annui duc. nouecento e dieci, ne li fè assignamento sopra la Regia Dohana, seu maggior fundico di questa Città, come il tutto costa per le Regie prouisioni sopra di ciò espedita.

CAPITVLO II.

ITem ò ordinato, che lo governo delli denari di dette intrate, se doni in potere di dui Cittadini da bene, & di buona conscienza, eligendi per lo Eletto, Consul-tori, & Capitanij modo supradictò. Placet Illustrissimo Dño Viceregi.

CAPITVLO III.

CHe ogni vno di detti Eletto, Consultori, & Capitanij, possa nominare vno Cittadino, e quelli ballottare tra loro; delli quali ballottati, se ne habiano da pigliare sei di quelli si trouaranno hauere hauuto più voti; e quelli sei imbussolare, e cacciarne dui per sorte; & quelli dui habiano, & possano gouernare detti denari di dette intrate, per vno anno, e non più; verum che in detta nominatio-ne non si possa nominare persona, che habia officio in detto luogo, ma altri Cittadini priuati; à tale ogn'huomo partecipi delli honori, & affanni; li quali habiano à dare conto alli loro successori in fine dello detto anno. Placet eidem Illustrissimo Domino.

D C A.

I Tem, che à detti dui Eletti à conseruare detti denari, non possano, ne debiano fare altri esiti, eccetto li sopradetti; & facendo altrimenti, s'intenda pagare del proprio, e non di quello dello detto Regimento; di più siano tenuti riscotere tanto dette intrate da chi le comprerà, come qualsuoglia altro debito, sarà deuuto allo detto Regimento. *Placet Illustrissimo Domino.*

ANNOTATIONE.

NOtasi, che questi Capituli hanno patito à nostri tempi alquanto d'alteratione, ma non notabile, e sustantiale; atteso s'ellege vn sol Cittadino che ha cura di conseruare la pecunia, riputato bastante à questo mistero; qual si ellege da Consultori, e Capitani nel detto Regimento in questo modo cioè. Ogni vno di essi nomina vn Cittadino, che meglior li parerà; & da quelli nominati, e dopò bussolati, se n'ellege vno, che habia hauuto più voci, e se li dà l'amministrazione, & il nome di Tesoriero, qual tienè carico di pagare quelle quantità di denari, che li verranno ordinati da l'Eletto, e Consultori; & per questo se li espediscono mandati da essi firmati, à lui diretti, quali si conseruano per esso à sua magior cautela: tiene anco carico nel fine della sua amministrazione, dar conto al suo successore conforme al tenore del Capitolo i i j; e ritrouandosi hauer fatto altri esiti di quelli, che li son venuti ordinati in scriptis, s'intenda hauer pagato del suo, conforme al Capitolo i i j.

ma

ma volesse il Signore Dio, che questo si praticasse in tutti li offitij delli Regimenti delle Città; il che viene ordinato nel Santo Euangelo del Villico, & anco dalle Leggi, per le quali si dispone, che ogn' vno debia dar conto della sua amministrazione, conforme al testo nel Capitolo Qualiter, & quando, il secondo, de Accusationibus: & à questo sono attretti più quelli, che hanno amministrato beni pubblici, quali al principio eran poveri, e dopò sono diuenuti ricchi; atteso questo si presume esser cagionato dalli detti beni; si come c' insegna Baldo, à questo proposito communemente allegato, nella l. Cum oportet, nel vers. Quaro quid in Administratore, C. de bon. quæ lib. Ma per ritornare al nostro ragionamento, mi resta sol di dire, che il Tesoriero non ha tempo prefisso nella sua amministrazione; perche se la Piazza scorge che sia huomo, nel quale vi concorrono li requisiti posti nel Capitolo ij. lo conferma nel suo officio: massimamente succedendo che de suoi proprij dinari habia soccorso la Piazza, ne i suoi bisogni, non effigendosi li suoi redditi à tempi debiti, il che spesso succede; e per questa cagione non si può praticare à nostri tempi il contenuto nel Capitolo xvij. & mentre si vede esser creditore con far detta degna attione in fauore della sua Piazza, non è conueniente che si paghi d'ingratitude, con far mutatione in persona d'altri.

C A P I T O L O V.

I Tem atteso al presente si troua detto Regimento in debito di buona somma per maritagi di Donne, è concluso,

D 2 so,

fo, che poiche li debiti dello detto Regimento non sono soddisfatti, non si habia ne possa maritare Donna alcuna. Placet Illustr. Dominationi, quod donse fuerint soluta debita, quolibet anno ad minus dentur nuptus seu Virgines pauperes.

CAPITULO VI.

Item è ordinato, che pagati li debiti sopradetti, non si possa, ne debia maritare si non sei Donne per electione per ciascuno Eletto in lo modo sopradette v3. Che ogni Capitano debia nominare vna Donna di quindici anni in sù, & quelle nominate imbussolare, & ogni electione cauarne sei per sorte, che in doi anni ne vsciranno vinti quattro: e perche à l'ultimo ne restaranno tre, per esserne vinti sette le imbussolate, è ordinato, che quelle tre ultime che restano, siano le prime maritate, con tre altre che vsciranno della seconda nominatione, & imbussolate; & così si andrà continuando, & se li habia da donare de contanti tempore maritagij sei onze integre, per evitare ogni inconueniente; & quod fiant cautela iuxta Consuetudinem Neapolitanam, qua dicitur vulgariter alla vecchia maniera. Placet quod quilibet Capitaneus debeat nominare tres Virgines Pauperes ex sua Regione, seu Platea: & per sortes de illis tribus extrahatur vna, & quod reducto numero puellarum huiusmodi ad viginti, & septem de omnibus plateis, imbuxulentur omnes, & per sortes extrahantur v3. Anno primo quatuordecim, & secunda tresdecim, & tradantur marito.

A N N O T A T I O N E .

PEr questi Capituli vien ordinato, che li maritagi si facciano in persona di donne Vergine, & Pouere; e si bene nel Cap. V. si prefige il numero di 27. da poveri in esecuzione infra il termine d'anni dui, cioè, vna per Ottina, seù Piazza Populare; tuttauolta hoggi se ne fanno molto maggior numero, e se spediscono mandati in scriptis, firmati dall'Eletto, e Consultori; Ma non ostante, che non si eligono mediante le nomine da farsi dalli Capitani, conforme se dispone nel presente Capitulo; pur in questo li Capitani riceuono il loro intento, e molto maggiore; atreso la maggior parte di maritagi si fanno à loro contemplatione, il che è notorio.

C A P I T V L O V I I .

ITem è ordinato, che lo Cancelliero di detto Regimento habia da essere persona da bene, & intendente, & che habia à tenere lo conto di detto Regimento con la solita provisione d'onze dodici; & ex nunc se intenda per reuocato quello, che tiene il libra dello detto Regimento, allo quale se li donano ducati quaranta de provisione; Places Illustriss. Domino.

A N N O T A T I N E .

HAnno hauuto molto riguardo quelli Cittadini autori della presente Capitulatione, d'imitar li consuegli de Principi, e di Republiche, con eligere il Cancellier-

celliero, il quale haueua prima pensiero del Sigillo, scriuere, e sigillar lettere, e scritte; il che è proprio di detto officio, come ci insegna Luca de Penna nella l. *neminem C. de Decur. lib. 10.* & anco di conferuar li priuilegi, atti, e scritte del Regimento; hoggi tiene anco il carico de Secretario; & interuiene ogni volta che s'vnisce la Piazza à trattar negotij spettanti al Regimento della Città, & anco del Regimento del Popolo; e nota tutte le conclusioni, & appontamenti; onde di quanta confidenza sia questo officio, è noto à tutti; atteso deue esser fedele, e secreto, acciò non palesi i secreti à gli auuersarij, mentre à lui si confidano; deu' esser per natura, e per industria cupe, e di moltra accortezza; come nota il Botero nelle sue ragioni di stato al lib. 2. E finalmente quello che si deue più attendere nella elettione del Secretario è, che vi concorrino li requisiti posti nel nostro Capitolo; quali competeno al Cancelliero, ma molto più al Secretario; cioè, che sia da bene, perche essendo il contrario è facile à corrompersi; palesa i secreti à lui confidati, e nota falsamente quello che con verità deue notare; deue anco esser intelligente, cioè, che habbia esperienza, acciò sappia facilitare la scrittura, e li negotij, occorrendo che nella Piazza vi siano huomini poco intelligenti. Al presente è Secretario Notar Francesco Romano, huomo molto intelligente.

C A P I T V L O V I I I .

Item è ordinato, che all'ora si debia mandare uno buono Cittadino Napolitano, à stare appresso la Cesarea
Mas.

Maestà, quando lo bisogna ricerca, & per quello tempo che sarà necessario, ad arbitrio delle Piazze; la electione del quale s' habia poi da fare per lo Eletto, Consultori, & Capitani. Placet Illustrissimo Domino, quod possint mittere aliquam personam, tamen, quod non soluatur sibi salarium de his redditibus concessis Populo pro quondam Catholicam Maestatem Ferdinandi Regis ad dictas pias causas; attento quod in presentiarum dicta Banca est constituta in necessitate soluenas debita.

A N N O T A T I O N E.

IN questo Capitolo si scorge con quanta prudenza si sia stabilito questa Capitulatione, con hauer preuisto quello che hauea forsi à succedere, di hauere bisogno d' inuiar Cittadini al Principe, per occorrenze spettanti alla publica vtilità de Cittadini; massimamente occorrendo esser oppressi da più potenti; ma il Popolo ha confidato alla fedeltà, & amore, co'l quale si è in ogni tempo dimostrato pronto verso il suo Signore, il quale similmente ha sempre hauuta particolar mira di proteggerlo; si come è proprio del Principe Giusto di hauer cura, che nelli suoi stati, coloro che sono più potenti, non opprimano li meno potenti, ma soccorrere li più deboli, secondo il consiglio di Mecenate dato ad Augusto, referito da Dione nella sua Historia al lib. 52. oltre che questo facendo, offerua li veri termini della Giustitia; la quale illustra, e conserua il Principe, & suoi stati, e si fa beneuole à Populi [Ius, & Iustitiam vnique tribuendo] conforme la disposition legale: e si bene il Sereniss. Re Federico d'Aragonia

gonia nella sua sentenza se dimostrò in fauor alquanto della Nobiltà, tutta uolta non affatto si discostò dal proteggere il Popolo, e sue Iurisdittioni; sin come si dimostra in più luoghi di detta sentenza; e particolarmente doue concede, che li Eletti si debbiano giuntare insieme tutti in Santo Lorenzo, luogo solito per trattar negotij publici [& alibi nullatenus possint trattare] per seruirne dell' istesse sue parole: ma in questo si conforma con la disposition legale; per la quale si concedono li Collegij liciti, sin come viene ordinato, per la l. prima nel principio, e nel S. quibus ff. q. cuiusq; vniuer. nomine; Questo conferisce alla Iurisdittione della Piazza Popolare; percioche trattandosi in altri luoghi, si trattarebe senza il suo interuento, contra il tenor della sentenza; per la quale viene anco determinato, che [simul, & coniunctim conueniant,] parlandò delli Eletti nobili, e di quello del Popolo; e perciò è necessario, che tutti siano prima con effetto chiamati, per possersi effettuare la vnione; qual chiamata è necessaria perconualidare il trattato, etiam per la dispositione della l. fin. C. de leg. & della l. 2. C. de decur. lib. 10. oue Luca di Penna apporta la ragione, che l'assenti, e non chiamati hauerebero forsi indotto gli altri à lor voti; e per questa cagione dopò con varie occasioni sono stati interposti più decreti, & ordini, che le Piazze de Nobili si possino congregare, ma chiamata la Piazza del Popolo; oltra che questa determinatione hà mira anco alla Iurisdittione Regia; acciò il Prencipe sia consapevole di quel che si tratta, e doue, e quando; ne il Prencipe in questo potrebe hauer il suo intento, se le Piazze se congregassero in
più

più, e diuersi luoghi; al che il Prencipe, e suoi ministri hanno sempre hauuto, & hanno molto riguardo. Ma che dirò intorno al ricorso ordinato, e concesso dal detto Serenissimo Re Federico alla parte aggrauata, in tutti li negotij publici, e priuati spettanti al beneficio dell' Vniuersità di Napoli? questo conferisce alla Piazza del Popolo più, che all' altre, atteso come vnica tiene spesso bisogno di quello; per mezzo del quale è intesa nelle sue ragioni; ne il detto ricorso haue hauuto, ne può hauer giamai alteratione, ne diminutione alcuna, massime in quelle Città, che si reggono per via de monarchia, sin come è la Città di Napoli; nella quale sempre il Prencipe deue dare orecchia alla parte aggrauata, per renderli complimento di Giustitia; sin come nel mio Discorso Politico nel foglio 59. & sequenti ne hò à lungo ragionato. Al che agiungerò, che se l' Eletto del Popolo, e suoi deputati, ò tutta la Piazza integra del Popolo, con tutte l' altre cinque Piazze de Nobili, volessero in alcun modo far pregiudicio al detto ricorso, per il che s' impedisse il ricorrere al Prencipe, dico che questo atto è nullo, & inualido; atteso v' à terminare contra la Regia Iurisdittione, perche per mezzo di questo ricorso suole anco il Prencipe essere consapeuole delli trattati che si fanno nel Tribunale della Città; & si bene ogn' vn può far prejuditio [iuri suo,] per la l. quisq; C. de pact. (ma non iuri alieno) come disse Innocentio nel Cap. super hoc, de renunt. atteso il ricorso se l' ha à se il Prencipe reseruato, & l' ha concesso in modo, che stia sempre nel suo vigore, per suo particolar interesse, & anco per beneficio della Città; perche con intendersi le ragioni della parte aggrauata, e

E del-

dell' aggrauanti , ne nasce determinatione in fauor del Publico ; e perciò non [potest renuntiarì iuribus inductis causa publicæ vtilitatis,] conforme dicono tutti i Canonisti nel Capitolo sì diligenti , de foro competenti . Ma per ritornare all' incominciata annotatione sopra li particolari dell' Ambasciaria , dico che l' Illustrissimo Don Cyarles de Lynoj concesse al Fedelissimo Populo licenza di posser inuiare al Prencipe, occorrendo, il suo Ambasciatore , rappresentando ii Populo ; atteso quando la Città inuia al Prencipe più Ambasciatori , bisogna che vi interuenghi anco quello del Populo ; nel che mai haue hauuto contradittione , & hà sempre goduto , & al presente gode detta dignità , & honore ; e che sia vero , si chiarisce questo , che nell' anno 1505. con li Ambasciatori Nobili inuiati in Spagna al Serenissimo Re Ferdinando Cattolico , vi fù per Ambasciatore del Populo Alberico Terracina , come si vede nelli priuilegì , e gratie concesse alla Città al foglio 39. l' istesso nell' anno 1506. nel quale la Città mandò più Ambasciatori all' istesso Serenissimo Re à Gaeta , e fra essi vi fù Giacomo Lettiere per il Populo ; dopò nell' anno 1507. il Populo mandò Cola Francesco Folliero per suo Ambasciatore , con il quale andorno gl' altri per la Nobiltà al Serenissimo Carlo d' Austria in Fiandra , come nota il Passaro , il mercadante , & anco il Sommonte nel primo volume delle sue historie al foglio 157. Ma lasciando di parlar de gl' altri , e per venire à tempi più prossimi , nel passare che fè per Italia la Maestà della Regina moglie della Maestà del Re Filippo Terzo fel. mem. la Città vi mandò più Ambasciatori à Milano , fra quali vi interuenne Prospero Rocca per il Populo . oltra che

può

può la Piazza del Popolo mandare il suo Ambasciatore al Prencipe non solo in questo caso, come hò detto; ma pretende posser far l'istesso, quando dalle Piazze Nobili viene eletto vn solo Ambasciatore, che rappresenti tutta la Città. E finalmente il Popolo può inuiare il suo solo Ambasciatore in suo particolar nome, sin come con effetto inuì in Spagna appresso al Serenissimo Re Ferdinando, Francesco Brancaleone, il che sta notato nelli libri del Regimento, & anco questo appare depinto nel muro di esso, con pittura antica fatta nell'anno 1509, oue si legono queste parole sopra la Figura. [In prima electione Magnifici Lucæ Rufsi militis Serenissimi Regis Federici Secretarij, & Serenissimæ Dñæ Reginae Ioannæ Consiliarij, & Generalis receptoris; Dominorum Antonij de Ponte V. I. D. Melchioris Ferraioli, Petri d'Aputeo, Ioanni Pauli de Penna, Petri della Torina, Antonij de Manso, Magn. Leonardi, & Francisci Speran Dei, Norarij Vincentij de Sommonte; fuit expeditus Magn. Franciscus Brancaleone, missus in Hispaniam versus ad Catholicam Maiestatem pro conlequutione Priuilegij obtempti ab eadem Maiestate:] Qual potestà fù dopò concessa al Popolo nell'anno 1522. per il presente Capitulo, del quale se n'è più volte auualuto, & il suo Ambasciatore haue ottenuto dal Prencipe facile adito; e particolarmente nell'anno 1531. à tempo del gouerno dell' Illustriss. Sig. Cardinal Colonna, che inuì in Spagna appresso la Cesarea Maestà di Carlo Quinto Pietro Antonio Sapone; qual fù riceuuto con molta bona volontà per Ambasciatore dell' istesso Popolo, & trattò negotij molto importanti; per il che nel suo ritorno in Napoli fù tre volte creato Eletto del Popolo, come

appare notato nelle scrittture, che si conseruano per il Regimento Popolare.

C A P I T V L O I X.

I Tem, che nel seruitio del detto Regimento non si debbiano ne possano tenere se non quattro Portieri, da pagarsi per detto Regimento; lo mutare delli quali sia in arbitrio dello Eletto, & Consultori, [Sufficiunt duo, & non plures.]

A N N O T A T I O N E.

D Ell' antichità, dignità, e prerogatiua dell' officio dell'Eletto del Popolò, ne ho à pieno parlato nel mio Discorso Politico; e per esser tale, li è stato concesso di possèr tenere sei portieri per suo seruitio, e del Regimento; delli quali dui ne sono prouisionati dal Regimento della Città, e quattro dal Regimento del Popolo; e si ben nel presente Capitulo appare essere ordinato che bastano dui, e non più; pur nell' istesso tempo il Regimento ne hebbe sei, come si legge nel fine della presente Capitulatione. Ma si deue far matura consideratione al tempo che si capitulò, che fù nell'anno 1522. nel quale la Città non era nel stato, che al presente si ritroua di grandezza, e di Popolo così numeroso, ne li negotij publici erano in tanta copia, e grauità, fin come sono al presente; massimamente li negotij di grassa, spettanti più all'Eletto del Popolo, che à gl' altri, atteso rappresenta si gran Popolo, e tiene obligo di darli piena sodisfattione, acciò

ciò non se riempia di querimonie ; e perciò tiene necessità di hauere detto numero di portieri ; acciò possi con magior facilità far eseguire , & effettuare li negotij per beneficio publico ; oltre che ne douerebbe hauer magior numero, per ornamento, & decoro del suo officio ; & acciò sia obedito , reuerito, e tenuto in stima , conforme la volontà del Prencipe, dal quale viene protetto, e si compiace , che il detto officio stia nel suo grado, per suo magior seruitio, & anco per beneficio publico. Ma con questa occasione mi par conueniente considerare, che nell' electioni di tutti li officiali, che amministrano beni publici delle Città, si deue hauer pieno riguardo à più cose, ma principalmente, che siano mediocramente dotati di beni di fortuna, acciò si possino esercitare con integrità, e con il debito decoro che conuiene ; il che per ordinario non suole fare chi è oppresso da pouertà, e secondo l'estreme ricchezze [principia sunt, & fontes seditionum,] come dice Arist. nel 5. della politica, così la pouertà suole esser gran cagione de nouità ; ce lo insegna con molti esempi, & autorità Botero nelle sue ragion di stato, nel fine del quinto libro ; atteso li poueri (parlando sempre con reserua di buoni) frà l'altre imperfezioni che tieneno , sogliono essere pericolosi nella quiete publica, perche non vi hanno interesse, e ne hanno che perdere ; e per questa cagione li Romani non ascriueuano ordinariamente alla militia terrestre (quale era più degna della maritima) li poueri, de quali costaua la quinta classe per questa cagione , come dall' historie Romane è noto, & si potrebbero adurre molti altri esempi, che per breuità si lasciano.

CAPITVLO. X

I Tem è prouisto , che lo mandata dello Giouedì Santo, la Gandelora, & Anniuersario della Cattolica Maestà di bona memoria, non se babbiano à fare, si non alli poneri, secondo li anni hauea detta Cattolica Maestà: la Gandelora, & Anniuersario allo Eletto, Consultori, Capitany, Camerliero, alli detti dui Deputati alla conseruatione della pecunia, & alli Capodeci, & non ad altri. *Placet Illustrissimo Domino.*

CAPITVLO XI.

I Tem che si donano allo sepolero di Santo Agostino intorze quattordici di cera bianca de libre tre l' una. *Placet Illustrissimo Domino.*

A N N O T A T I O N E.

N On bastà che li populi amino li suoi Signori in vita, ma bisogna che si dimostrino tali con effetto anco dopò morte, sin come l' hà sempre dimostrato il Fedelissimo Populo Napolitano non solo verso il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, ma anco verso tutti i Serenissimi suoi successori, tanto in vita con fedeltà, obedientia, & affetti interni, & esterni, quanto in morte; per occasion della quale suole l' amore nelli petti di Reali, e Fedeli Vassalli riceuere magior vigore, & efficacia; secondo disse Valerio Massimo nel lib. quarto con queste parole. [*Vbi maximus, & honestissimus est amor, aliquando prestat morte, quam vita*

di-

distrabi &c.] hà sempre il Fedelissimo Popolo, e sua
 Piazza dimostrato, e di continuo dimostra questo amo-
 re, con lo più degno, & efficace atto che si può imagi-
 nar giamai, & è con pregare di continuo il Signore Dio;
 per il che nel dì 23. di Gennaro, che seguì la sua mor-
 te, nella Chiesa di Santo Agostino ogni anno con gran
 solennità, apparati, e copiosi lumi fa celebrare il suo
 Anniversario da' Monaci di detta Chiesa, e delli tre al-
 tri Ordini Mendicanti, con interuento dell' Eletto, Con-
 sultori, Capitani, & Tesoriero, & anco con gran nume-
 de Cittadini; anzi nell' istesso giorno si celebrano molte
 Messe de morti similmente per suffragio della sua anima;
 ma dopò compiuta detta solennità, se ritirano dentro il
 Regimento, oue dispensano la Candelora mentionata;
 nel presente Capitolo, cioè, le candele, fra essi, & anco
 ne fan partecipe li Portieri, e Capodieci delle Piazze
 Popolari; ma de diuerse qualità; & però vi concorre an-
 co gran numero de poveri, alli quali tutti si dispensa la
 elemosina in denari, con gran carità, & affetto; & s'im-
 pone à ciascuno d' essi, che debia pregare il Signor
 Dio per l' Anima di detto Serenissimo Rè, che haue
 concesso al Regimento possibilità di fare quest' elemo-
 sina. Segue l' altro Capo contenuto nell' istesso Capi-
 tulo; per occasione del quale dico, che Xenofonte nel-
 la Pedeia al lib. 8. commendò molto Re Cyro nel dimo-
 strarsi religioso, e pio; massimamente acciò li Popoli ha-
 biano da imitarlo; per il che (come disse Cicerone nell'
 epistole) [Quales in Republica Principe sunt, tales re-
 liquos solere esse Ciues &c.] fù con effetto Religiosissi-
 mo, e pio il Serenissimo Re Ferdinando, & anco tutti
 li Serenissimi Principi di Casa d' Austria; da doue è pro-
 ceduta

ceduta la loro grandezza, fin come dall' Historie è noto; & sono in questo imitati dal Fedelissimo Popolo Napolitano in ogni occasione, massime nella Festiuità di del Giouedi Santo, nel quale dopò celebrata la Messa, e riposto il Santissimo Corpo di Nostro Signore Giesù Christo nel sepolcro (per la qual causa si danno con effetto ogn'anno nella Chiesa di Santo Agostino le torcie mentionate nel Capitulo vndecimo) se riduce dentro il Regimento, doue con molta deuotione lo Eletto, e Consultori in presentia de' Capitani lauano i piedi à 12. Poueri, ad imitatione del nostro Signore Giesu Christo; all'quale poi donano 12. grossi Pani, Vino, denari, e cose de zuccaro, il che dà gran edificazione à circostanti, che vedeno detta sollennità.

CAPITOLO XII.

I Tem, che alla Festa del Corpus Domini non si habiano da fare intorcie, si non all' Eletto, Consultori, Capitani, e Cancelliero, & alli due Conseruatori della pecunia; videlicet, allo Eletto di libre sei, alli Consultori di libre quattro, & à gl'altri di libre tre. *Placet Illust. Dño.*

ANNOTATIONE.

LA Processione, & sollennità, che si celebra ad honore del Santissimo Corpo di N. S. Giesu Christo, fù instituita per voce Diuina, e palesata ad vna Donna Vergine, mediante vna visione, cioè che li appareua vna Luna manca di rotondità, e di splendore, dopò à lei dal Signor reuelata, essere la Chiesa Santa,

nella

nella quale vi mancava la gran sollemnità del detto Santissimo Corpo di Giesù Christo Nostro Signore, anzi fra quelli medesimi giorni occorse, che nel diuidersi la Santissima Hostia consagrada da vno Sacerdote dubbio, ne uscì sangue, che bagnò il Corporale; ne il rossore con il lauari, si potè mai leuari; il che venne all'orecchie del Sommo Pontefice Urbano Quarto, che dimoraua à quel tempo in Oruieto, per causa della persecutione de Manfredi Re di Sicilia; e dal Vescouo di quel luogo fù inuiato il detto Corporale con sollemnissima processione; per ilche ordinò, che per tutto il mondo si celebrasse il giorno del Santissimo Corpo di Christo, la quinta Feria dopò l'ottaua della Pentecoste. E questo fù nell'anno 1264. come affirmano li Dottori referiti dal Reuerendo Padre Don Nicolò Laghi, nella prima parte delli Miracoli di detto Santissimo Sacramento, nel folio 76. il qualé similmente riferisce esser confirmato, e publicato dopò dal Sacro Consiglio Viennense, fatto à tempo del Sommo Pontefice Clemente Quinto. E questi Miracoli, e magiori sono successi più volte, come dall'istesso Autore si riferisce. Ma per restringer' il nostro ragionamento alla Festiuità, e Sollemnità che si celebra in Napoli, dirò che essendo Roberto dechiarato Re di Napoli, e dal Sommo Pontefice publicato nel publico Concistoro nell'anno 1309. e dopo inuestito, e coronato, diede principio à edificare la Chiesa di Santa Chiara ad honore di detto Santissimo Sacramento; la qual finita, impetrò dal Sommo Pontefice, che la Processione solita farsi per la Città, douesse entrate dentro detta Chiesa, nella quale interueniuo esso personalmente con tutti li Baroni del

Regno, e Magistrati della Città; ma di questo, e di tutte le cerimonie che si offeruano nel giorno di detta Festiuità nella Chiesa di Santa Chiara, ne fa piena mentione il Reuer. Fra Francesco Gonsagha nella Cronica Franciscana. Circa l'aste del Palio, sotto il quale uà il Santissimo Sacramento, ritrouo che nell'anno 1496 à tempo del Serenissimo Re Ferdinando Secondo, essendo gionto il di che si douea celebrare detta Sollenità, ritrouandosi detto Serenissimo Re occupato altroue; fe per suo ordine consignare vna Asta del Palio ad Antonio Sasso allora Eletto del Popolo, & à 12 suoi Deputati, e cinque altre ne portorno, cioè il Serenissimo D. Alfonso d'Aragonia, Vescouo di Ciuita di Chieti, l'altra D. Ferrante d'Aragonia figlio di D. Federico Zio del Re; l'altra D. Antonio de Geuara Conte di Potenza, e Vicere di Napoli; l'altra Gio. Stinca Ambasciator del Re di Spagna; l'altra Don Ferrante Siscara Familiare del Papa; e questo si legge in vn Instrumento in carta pergamena, rogato per mano di Notar Donato Raghone nel di 2. di Giugno 1496. qual si conferua fra le scritture del Regimento Popolare: e dopò nell'anno 1497. à tempo del Serenissimo Re Federico, Alberico Terracina, Eletto del Popolo, portò la sua Asta, vn'altra li Eletti Nobili, vna detto Serenissimo Re, e l'altra il Duca di Calabria suo figlio, e le due restante l'Ambasciator di Spagna, e di Venetia; ma li Deputati, e Capitani delle Piazze Popolari portorno l'intorcie accese con gran diuotione: del che fa fede il Passaro, il Mercadante, il Sommonte, & altri Autori. Onde essendo in quel tempo occorso molte differenze fra il Popolo, e la Nobiltà, si per causa di dette

dette Aste, come per altre; ne nacque Regia sentenza, promulgata nell'anno 1498. per la quale si determinorno molte d'esse; ma del particolar dell'Aste del Palio, detto Serenissimo Rè si referuò à se la sua determinatione; il che dopò nell'anno seguente lo determinò, e confirmò al Popolo la sua Asta; e che li Nobili ne habiano cinque, e delle due altre vna se porti dal detto Serenissimo Re, e l'altra dal Duca di Calabria, il che si legge nelli Capituli della Città al foglio 32. la qual sentenza fù dopò confirmata dal Serenissimo Re Ferdinando Cattolico nell'anno 1507. al foglio 64. e da quel tempo infino al presente si portano l'Aste del Palio nell'istesso modo; ma li Consultori, Capitanij, Tesoriero, e Cancelliero del Popolo portan' l'intorcie accese (del peso ordinato dal nostro Capitulo) prosimo al detto Palio; onde hauendo la Nobiltà preteso questo douere spettare à lei, ne nacque prouisione dal Regio Collaterale Consiglio, referente il Regente Villani, che solo la Piazza del Popolo possa portar dette intorcie accese, [Ad latus Canonicorum;] e questo conforme à l'antico solito, come si è detto di sopra, ma di ciò ne fa anco piena fede il nostro Capitulo fatto nell'anno 1522. nel quale s'ordina l'intorcie à detti Consultori, Capitanij, Tesoriero, e Cancelliero del Regimento Popolare per questo effetto.

C A P I T V L O X I I I .

I Tem quello medesimo alla *Proceffione di Santo Anello, & Santo Auframo, & altre Proceffioni che accasassero. Placet Illustriſſimo Domino.*

IL ricorrere à sua Diuina Maestà in tutte le nostre occorrenze, & implorare il fauor Celeste, non vi è cosa più di questa necessaria; fù sempre dalli Antichi offeruato in ogni occasione; per il che li Romani non s'applicorno à nessuna Impresa, si prima non dauano opera alli Auspiti; il Re Dauid nelle sue graue attioni, prima religiosamente ispiaua la Diuina volontà; il simile offeruò Costantino Imperatore il Magno, e tutte le Vittorie che ottennero i dui Theodosij, fur più per causa dell'orationi, ehe per l'eserciti armati; atteso [Si Deus pro nobis, quis contra nos;] e perciò disse Titoliuiò nella terza Decade, al libro quinto; [Omnia prospera eueniunt sequentibus Deos, aduersa autem spernentibus &c.] Deuemo anco ricorrere alla intercessione della Santissima Gloriosa sempre Vergine Maria, Regina de Cieli, della quale questa Città è molto deuota, & anco all'intercessioni de Santi; ce l'insegna S. Gio, Apostolo nella prima epistola al capo secondo, quando disse [Hæc scribo vobis, vt non peccetis, sed et si quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi;] al che sempre la Città di Napoli s'è appigliata con ricorrere piamente in tutti li suoi bisogni à detta Regina de Cieli, & à suo honore son fatti, e giornalmente si fanno sollemnissime Processioni, e molte volte con interuento del Principe, e suoi ministri, e del Regimento' della Città; & anco continue orationi, per implorare la sua potentissi-

tissima intercessione appresso il Signore Dio, per causa delle calamità, e graue occorrenze di essa Città; perilche si son' viste, e giornalmente si vegono riceuere infinite gratie; il tutto si dica à sua maggior gloria. Ricorre anco alli Santi suoi Protettori, & auocati. Liberò il glorioso Santo Gennarò la Città di Napoli, e suoi tenimenti dalli grandi incendij, e terremoti, che si cagionauano dal monte Vesuuio; il quale à questi motiui più volte proroppe; ma il maggiore fù nell'anno 471. dopò la morte di detto Santo; che seguì nell'anno 305. che andorno le sue cenerose piogge insino à Costantinopoli; perilche si celebraua la sua Festiuità, come si legge à Procopio, che fù à tempo di Giustiniano Imperatore; & anco gionsero insino alla Grecia; onde li Greci hanno celebrato, & al presente anco celebrano due volte l'anno la sua Festiuità nel lor Menologio; sin come referisce il Cardinal Baronio nelle sue annotationi nel Martirilogio, à 19. di Settembre, e dopo ne uscirono pietre, fiamme, cenere, & oscure nebbie, e seguirono l'istessi terremoti, con gran terrore, e danni della Città; le cui orationi continue, & deuote prece, furno esaudite dal detto glorioso Santo, e la scampò dalle ruine, che le sopraustauano; come si nota da Monsignor Paulo Reggio nella sua vita; & per questa cagione dal Regimento della Città nella quinta Domenica de Quaresima processionalmente si visitaua la sua Chiesa, sita fuor della Città, edificata nell'anno 1353. come si nota da Pietro de Stefano, per opera di Santo Seuero Vescouo di Napoli; ma con cauarfi il monte, oue ancor si vede l'Altare fabricato à l'antico modo, e; la sedia Episcopale. Qual

Pro-

Processione quando fosse interlasciata à farsi con interuento del Regimento della Città, non è noto; ma secondo la mia opinione credo questo esser seguito ne l'anno 1527. & 1528. nelli quali tanto questa Città, e Regno, quanto tutta Italia fù grauemente vessata, dal gran morbo pestifero, che per questo la Città promise e fè voto di spender ducati mille per il tabernacolo del Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, & altri ducati dieci milia per edificar vna Cappella, oue si doueano riponere le sue Santissime reliquie; & si obligorno à questo tanto li Eletti Nobili, quanto Paulo Calamazza allora Eletto del Fedelissimo Popolo, & anco li Consultori della Piazza del detto Popolo; come il tutto costa per vno Instrumento stipulato inanzi la porta della torre del Tesoro dell'Archivescouato di Napoli, nel di 13. di Gennaro 1527. per mano di notar Vincenzo de Bossis. E perche lo Regimento della Città applicò l'animo in voler edificar detta Cappella, forsi per questo interlasciò di andar processionalmente nella sua Chiesa; e fù dal Regimento Popolare dopò continuato infino al presente tempo; atteso nell'anno 1522. che fù fatta la nostra Capitulatione, il Regimento Popolare non andaua solo con detta Processione; il che si fa manifesto da questo nostro Capitulo, nel quale di questa Processione non si fa altrimenti mentione, ma delle sequente.

Si offerua anco farsi la Processione ad honore del Glorioso Santo Agnello nel dì della sua Festiuità, con interuento del Regimento Popolare; la quale che sia continuata da tempi immemorabili, si chiarisce da questo; che essendo Athanasio Vescouo, e e Duce di questa

questa Città di Napoli, oppresso da vna graue infirmità chiamata Iliaca, venne nella sua Chiesa, oue si conferua il suo Santo corpo integro, & iui piamente orando, l'apparue il detto Santo con vn ferro acuto in mano, con il quale legiermente percosse il luogho, oue era il dolore; ma li disse, Athanasio leuate, che già stai sano, e cosi fù in effetto; per il che veniuuogn'anno nella sua Festiuità processionalmente à visitare la sua Chiesa; di ciò ne fa testimonio l'istesso Monsignor Reggio nella sua vita; dal che ne cauò vna conclusione, che questa Processione è stata continuata per tempo immemorabile in Napoli, atteso detto Athanasio fù Vescouo nell'anno 877. al tempo che si dominaua mediante la degnità Ducale; e che lo Regimento Popolare vi sia sempre interuenuto, si raccoglie dalle parole del nostro Capitulo, il quale fa mentione di questa Processione. Ne restarò di dire che questo Glorioso Santo ha sempre intercesso per questa Città appresso la Diuina Maestà, e con ragione è stato annouerato fra li suoi Protettori; atteso con il sol vessillo della Santissima Croce haue atterrito le gente Barbare, & Infedeli; dalle quali la Città si ritrouò oppressa, e la liberò da l'assedio, con ponerli in fuga; il che è più volte occorso, tanto in sua vita, quanto dopò sua morte; e per questa cagione si dipinge con il vessillo della Santissima Croce come si caua dall' Historie, e dalla sua Vita.

Il Regimento Popolare Processionalmente và anco nelle Chiese de dui altri de' SS. Protettori di questa Città, cioè nella Chiesa di Santo Arpino nel di della sua Festiuità, non obstante che il detto suo Santissimo

mo

mo Corpo si custodisca nell'Arciuelscouato di Napoli, e come suo Protettore haue intetcesso appresso il Sig. Dio per questa Città, e l'hà liberata più volte da da molte calamità, & iminenti pericoli; e fra gl'altri, essendo occorso nel Pontificato di Giouanne XXII. che la Città si ritrouaua strettamente assediata da Saraceni, ne hauea scampo, ne speranza di soccorso, furono esaudite le sue deuote prece dalli Gloriosissimi S. Gennaro, & S. Agnello, quali gionti li apparsero vna notte, e la confortorno con certa speranza de libertà; e cosi successe, che nelli vltimi assalti furono fugati, & allor mal grado con gran ruina, e lor danno si partirno.

Similmente si continua per l'istesso Regimento Popolare ad interuenire nell'altra Processione, che si fa nella Chiesa di Santo Giorgio Maggiore, detto ad Forum, oue riposa il Gloriosissimo Corpo di Santo Seuerò, vno de Vescouì Protettori, & intercessori di questa Città; & il dì primo delle Festiuità di detto Glorioso Santo Arpino, e Seuerò vi si conducono nelle lor Chiese li lor Santi Capi, couerti d'Argento; ma tutte le dette quattro processioni sono continuate à farsi con interuento del Reuerendissimo Monsignor Vicario de Napoli, e delli Reuerendi Canonici, Capitolo, e Clero.

Hò dunque discorso intorno alle quattro Processioni, oue interuiene sol il Regimento Popolare, nelle quali porta le torcie del peso ordinato nel nostro Capitolo, e quelle dona à dette Chiese. Ho interlasciato di parlare delle due altre appresso notate; per causa che in esse non si osserua questa dimostrazione,

tione, d'interuenire solo, e di portar le intorcie; e sono la gran sollemnità del sangue del Glorioso Santo Gennaro, quale è nota per tutto il mondo, descrittta da molti degni, e famosi Autori; quale adesso con il suo Santissimo Capo si conserua nella Cappella del Tesoro dell'Arciuescouato di Napoli, con gran ueneratione; abbellita, & depinta con bellissime figure per opra dell'Eccellentissimo Sig. Don Ferdinando Duca d'Alua, con occasione d'vn miracolo successo per causa della guerra d'Ostia, oue andò egli di persona; & sempre il detto Santissimo Sangue si mantenne liquefatto, infino che si concluse la pace. L'altra Processione si celebrò nel mese di Gennaro 1605. per occasione dell'agregatione di Santo Tomaso d'Aquino Dottor Angelico nel numero de Santi Protettori, e Defensori di questa Città (del che ne fu rogato instrumento per mano del quond. Notar Gio. Battista Basso) e della translatione della sua santa Reliquia dell'osso del braccio destro dalla Chiesa di Santo Domenico, alla Chiesa de l'Arciuescouato di Napoli, con grandissimi apparati per la Città; e nella strada della Sellaria il Popolo fe vn bellissimo Catafalco, & anco portò la sua Asta del Palio nel modo istesso che s'offerua ogn'anno nella Festiuità del Santissimo Sacramento del Corpo de Christo N.S. ma per questa sollemnità furono spedite quattro bulle de sommi Pontefici, cioè tre di Papa Clemente VIII. & vna di Papa Paolo V. & il tutto appare puntualmente descritto nel decimo quarto volume degl'annali Ecclesiastici, composto dal Reuerendo Frate Abrahamo Bzonio, e proprio nell'anno 1322. al foglio 399.

CAPITULO XIII.

Item è concluso, che se offerui il Capitulo vecchio circa lo maritaggio delle Zittelle della Venerabile Chiesa della Santissima Annunziata Benedetta, del tenor seguente, Placet Illustrissimo Domino.

CAPITULO XV.

Item che ogn'anno per elemosina possa maritare quattro Figliole dell' Annunziata de Napoli, acciò che il N. S. Dio habia da conseruare quello, che li haue donati; & quello se li dona eodem modo, come si fa per li Masftri, & quella quantità è solita darsi per detti Masftri, ad arbitrio delli sodetti Eletti, Consultori, & Capitany, qui pro tempore fuerint. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

NEl primo di questi due Capituli si conclude, che si habia da offeruare il secondo, il quale è vn della vecchia Capitulatione; nel quale si dice, che la Piazza possa effettuare li quattro mentionati maritaggi, e che la quantità della dote sia à suo arbitrio; ma per occasion di questo mi sono molto affaticato à sapere, se con effetto dopò il tempo che si fè questa Capitulatione, si è offeruato à farsi detti quattro maritaggi, & essendosi fatti, quando sono interlasciati; e confesso ingenuamente non hauerne possuto hauer certo raguaglio; e perciò mi vado persuadendo, che la inofferuanza sia cagionata dal numero de maritaggi, che
da

da Cittadini vieneno proposti all' Eletto del Popolo; qual' è necessitato compiere doue più li preme; si ben considerando il tenor del presente Capitolo, si scorge chiaramente, che la Piazza non tiene in questo obligo nessuno, atteso non si ferue il Capitolo di quella parola debiano maritare, ma che, possano, la quale non importa necessità per la disposition della l. sape, & della seguente, ff. de offic. Præsid. referite dalla glo. all' istesso proposito nella reg. prima de reg. iuris in sexto. Ma non ostante questo deue la Piazza effettuarli, e soccorrer in quel che può la detta Casa Santa; la quale è vna delle colonne, che sostengono questa Città, & vn de propugnacoli che la defensano dall' auersità, e calamità, nelle quali può incorrere.

CAPITULO XVI.

I Tem lo debito si deue à S. Agustino delle case, che se paghi ogn'anno. *Placet Illustrissimo Domino.*

ANNOTATIONE.

LA Città di Napoli inanzi la sua ampliatione, consisteva in tre sole piazze, ò strade lunghe per drittura, oltre li vichi che erano per trauerso; la prima si chiamaua somma piazza, & era doue hoggi si dice Pozzo Bianco, perche è nella più alta parte della Città, nella quale dimoraua il Popolo; la seconda si chiamaua la piazza del Sole, e della Luna, hoggi detta di S. Lorenzo, e di Capuana; la terza si chiamaua, (secondo anco hoggi si chiama) la piazza di Nido,

e di Forcella, nelle quale due piazze dimoraua la maggior parte de nobili. Dopò riceuendo la Città maggior ampliatione, si edificorno in più luoghi varie habitationi in forma de portici, per possèr iui comodamente sedere, passagiare, & negoziare; li quali dopò furno chiamati Seggi, e pigliorno li nomi parte delle piazze, oue erano situati, e parte dalle Famiglie che iui si congregauano; anzi ancor ritieneno l'antichi nomi di piazze: Maridotta la Città dopò in maggior gradezza, il populo incominciò à dimorare nella parte bassa della Città; oue edificò il suo portico, ò Seggio; e proprio nella strada della Sellaria, nell'angolo hoggi di S. Agostino, come hò detto nel principio; attelo prima detti luoghi bassi erano inabitabili per le acque che iui scatoreuano, & vnite con le acque del mare, e con l'altre che caluano dalle parte superiori della Città, diueneuano paludosi; come scriue la Cronica de Napoli seguita dal Falco, e da gl'altri Autori. Ma nel tempo del Serenissimo Re Ferdinando Secondo il populo ridusse il suo Seggio dentro il Claustro del Conuento di detta Chiesa, luogo più prossimo, e commodo; oue hoggi si congrega, e tiene il suo Regimento; & per questo hà stabilito al detto Monasterio annui ducati venticinque, conforme viene ordinato nel nostro Capitulo. Ne lasciarò di far mentione del Simulacro della Fede, che staua depinto sopra la porta, da doue s'entraua nel detto Claustro, e nel detto Regimento; si vedeua dunque vn'huomo, & vna donna che si congiungeuano le lor destre, & in mezzo d'essi vi era vn fanciullo; sopra la testa dell'huomo era scritto Honor, sopra la testa della donna Veritas, e sopra il fan-

fanciullo Amor; qual figura è cauata da vn marmo antico che stà in Roma, esemplato da Guglielmo de Choul Francese, nel suo discorso della Antica Religion de Romani; il che denota, che dall'honor vero, nasce l'amore, senza il quale non si può esser perfettamente fedele; per il qual simulacro il Popolo de Napoli fa palesè al mondo la sua perfetta Fedeltà versò il suo Principe, dal quale vien protetto.

C A P I T V L O XVII.

Item è provisione per beneficio publico, che si possano deputare quattro Maestri di Poesia, d'Abaco, & Scrivere; li quali habiano da imparare li figlioli de Cittadini de bando; & per la qual causa si possa dare de provisione à tutti quattro sino alla summa di ducati ducento l'anno; ad arbitrio delli Eletti, & Consultori la electione d'essi.
Placet Illustrissimo Domino.

A N N O T A T I O N E.

Cicerone nel Trattato de Diuinatione disse, [Nul- lum munus Reipublicæ afferre maius, meliusque possumus, quam si doceamus, atque erudiamus iu- tutem, ijs præsertim moribus, atque temporibus, quibus ita prolapsa est &c.] dal che mossa la piazza del Fedelissimo Popolo, haue hauuto mira, che li figlioli de suoi Cittadini attendino alle lettere. Queste di quanto profitto siano nelle Città, è noto; atteso affinano la prudenza, eccitano il desiderio d'honore, e gloria, somministrano perfectione di giuditio, recano all'huomo certissime ricchezze, & amplissime dignità; anzi
in

in molte Città vi si stabiliscono Scote , Academie, e Studij; per li quali si da occasione d'occuparsi in quelli, e non traboccare in vitij; ma si sodisfanno li Maestri con le publiche mercedi; anzi disse Francesco Patritio nell'opera de Reipubl. Instit. al libro 1. tit. 2. che in questo attender si deue da Presidi delle Città, e Republiche, etiam per la l. medicos, nel fine, C. de profefs. & med. lib. x. oltra che molti Principi concedeno à scolari grande immunità, e priuilegi, per popular le Città; e fra gli altri praticò questo Galiazzo Visconte nella Città di Padua; qual è stato imitato da molti Principi; onde non senza cagione la piazza del Populo deputò maestri per erudir detti figlioli. Ma credo che molti sian restati pieni di marauiglia, come sian deputati Maestri de Poesia; la quale si ben' è laudabile, e degna, tutta volta à nostri tempi apporta con se poca vtilità, e per questa cagione non vien seguita; massimamente che per mezzo di quella non si può ordinariamente ascendere à gradi maggiori. Son' dunque d'opinione, che quelli Cittadini autori della presente Capitulatione, habiano inteso per la poesia la grammatica; atteso non può esser perfetto Poeta, chi non hà perfetta cognitione della grammatica suo fondamento, e di tutte le discipline, come disse il detto Patritio nell'istesso luogho; anzi vieneno li grammatici ad esser collocati, e situati inanzi à gli Oratori nelle due leggi, che incominciano Medicos C. de profefs. & med. lib. x. à causa che non può esser Oratore, chi non è perfetto grammatico; e successiuamente non può esser perfetto grammatico chi non è versato nella scienza poetica; e questa è l'istessa verità, esagerata

ta molto dall'istesso Patritio nel tit. 6. con queste parole [Quid enim grammaticæ, siue poetarum pertratione eruditionis haberet & verborum elegancia, linguæ proprietas, suaues translationes, verborum sententiarumque licentia; quæ orationes quasi stellis quibusdam ornant; nonne à solis Poetis inuenta, & suis locis collocata, ac distincta sunt?] Concludo dunque che la mente di quelli Cittadini sia stata, che si deputino Maestri de grammatica, ma dotti nella Poesia, acciò possino con maggior eruditione, e facilità insegnar la grammatica. Finalmente mi resta di auertire, che non vi è notitia se dette scole siano state introdotte; e perciò mi vado persuadendo, che la piazza habia in suo luogo surrogato il contribuire al pagamento che si fa à Lettori publici della scienza legale, molto necessaria, e seguita à nostri tempi; e per questa cagione l'hà concesso à suo beneplacito l'esattione di tre sue catapanie, delle sei che li spetta per li sei mesi dell'anno; perche sei altre spettano alla Nobiltà.

C A P I T V L O XVIII.

I Tem è prouisto, che del restante di dette intrate si debbiano continuamente dispendere in compra d' intrate per aumento di detto Regimento; la compra del quale s'habbia à fare per lo Bletto, Consultori, Capitani, e detti Conservatori della pecunia; per la maggior parte d'essi; [*Solutis prius debitis, discutietur quid oportebit fieri super hoc articulo.*]

SI legge nell' annotatione del capitolo secondo la scagione della inosservanza di questo capitolo: notarò solo la prudenza di quelli Cittadini, che nell'ordinare questo capitolo hanno osservato li veri suoi requisiti, esposti da Cicerone; fra li quali è, [futura praevidere;] e questo con ordinare, che si conferui quel che auanza dell' entrate, e conuerterle in altre compre, per beneficio del Regimento; al quale espediente si deue ogn'vno appigliarsi ad esempio de maggiori; perciòche Augusto Cesare, Antonino Pio, & Alessandro Seuero improntorno ad interesse qualche auanzaua delle spese dell' Imperio; ma li Romani è tempo della lor libertà osservauano d' ammassare il Tesoro publico in pezzi d'oro in forma di mattoni; nel che sono imitati da Principi moderni; quali rinchiudeno li lor Tesori, e li conferuano per le future occorrenze.

C A P I T V L O XVIII.

I Tem è prouisto che li Capitani debbano la vigilia di S. *Giouanne* fare intimare tutti li capi di casa, e non altri de lor piazze, per la mattina seguente, per lo creare che si hauerà da fare delli dui, che hanno à venire in S. *Agostino* à creare l' Eletto, e Consultori; e quelli congregati, e non altri, debbano procedere all' electione di detti dui, modo supraditto videlicet; che ogn'vno possa nominare chi li piace di detta piazza, e quelli si debbano annottare per il Notare, lo quale hà da fare la procura; e quelli annotati imbussolare, e cacciare per sorte ad vno ad vno; e quel-

& quelli ballottati, pigliarne fei di quelli si trouaranno hauere bauuto più voci; & quelli imbussolare, & cacciarne due persone; & quelli dui che usciranno, s'intendano Procuratori della Piazza: & si debbia far la procura *verum* in annotare delle voci di detti ballottandi, et habiano da interuenire lo Capitano, & dui altri di detti Elettori, quati si haueranno à cacciare per sorte da tutti li detti Elettori, li quali s'haueranno da imbussolare modo *ut supra*: & chi anderà in Santo Agosino per Procuratore à fare l'ettione dell'Eletto, e consultori, non si possa andare per termine d'anni dui. *Placet Illustrissimo Domino, nisi quando aliter videretur sua Illustrissime Dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maiestatis.*

ANNOTATIONE.

GRan riguardo si hebbe in questo Capitulo, che l'elettione dell'Eletto del Populo, & Consultori si faccia con quiete, & sodisfattione di tutto il Populo, & anco che in essa non si commetta fraude; e per questo è prouisto, che nell'elettione delli dui Procuratori, che si fanno per qualsiuoglia delle 29. Ottime, seu Piazze Popolari, non siano chiamati, ne interuengano altri, che li Capi di casa; e questo con molta ragione, atteso questi sono informati delle persone habile per essere procuratori à far quest'atto; che entrando nel Regimento ogni sorte di persone, ne nascera gran confusione, discordie, e rumori; il che è più volte successo, quando non si è offeruato puntualmente il contenuto nel nostro Capitulo; oltre che s'eligeriano forsi persone per Procuratori, tutti à deuotione

H de

de chi desidera entrare nella nomina delli sei per Eletto, e delli venti per Consultori, che saria vna fraude notoria. Di più per euitarli hanno anco prouisto, che detti Procuratori non possino di nuouo essere Eletti in quest' officio per il spatio d'anni dui; accioche si per occasione dell' electione dell' Eletto, & consultori prima fatta si fossero fra essi procuratori contratti agiustamenti, ò fattioni per la futura electione dell' Eletto, e Consultori, questo si evita con farsi nuoui procuratori; anzi la mutatione è molto laudabile, acciò ogni Cittadino godi li honori, e pesi della Piazza del Populo. Finalmente mi resta d'auertire, che à detti procuratori molte volte son fatte procure à far la nomina dell' Eletto, separate dall' altre delli Consultori, e si fan le lor' electioni in diuersi tempi; & perciò per l'vna, & l'altra occasione l'Ottine si possono congregare per far detti procuratori; li quali si bene interuengono nel far la sola nomina delli sei per eletto, non possono l' istessi dopò interuenire nella nomina, & electione delli venti per Consultori, nec è contra, infra il spatio di anni dui, e questo hoggi ordinariamente si offerua.

C A P I T O L O X X.

I Tem è prouisto circa lo creare dell' Eletto, e Consultori; che congregati saranno in Santo Agullino tutti detti dui per Piazza, si debiano imbaruffolare, e cacciarne quattro persone, le quali habbiano da interuenire, & assistere con lo Cancelliero, & non altro, allo notare delle voci di quelli si ballotaranno; quali s' haneranno d' annotare per
exten-

confusa, & non per abaco; & questo fatto si debia pro-
cedere alla nominatione di quelli, che s'haueranno à ballot-
tare per Eletto; & quelli nominati, & scritti per lo Can-
celliero, si debiano ad vno in vno imbussolare in cartoline,
& quelli cacciar per sorte, & ballottarli da vna in vna;
& quelli forniti de imbussolare, se ne debiano pigliare sei di
quelli, se ritroueranno hauere hauuto più voci; imbussa-
larli vno per vno con cartoline eguale, & da persona non
sospetta cauarne vno; & quello che uscirà s'intenda...
l'Eletto per sei mesi, e non più; il quale non possa ne de-
bia far' altr' esiti, che li sopradetti; nec vno vnquam pacto
si debia confirmare per causa vrgentissima che fosse; & fan-
dosi il contrario circa tale confirmatione, si possa ricorrere
all' Illustrissimo Sig. Vicere per ogn' vno delli semplici Cit-
adini de Napoli; & che non si debia cacciare l'Eletto,
fino che non sono creati, & publicati li Consultori. Placeat
Illustrissimo Damino, nisi quando aliter videretur sua Illu-
strissime dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maiest.

A N N O T A T I O N E.

PER questo Capitolo si stabilisce la forma, e modo
 d'eligere l'Eletto del Popolo; & si è prouisto, e
 dato oportuno rimedio à tutte le fraudi che si posso-
 no commettere; atteso si tratta di far la nomina per
 il magior officio, e dignità che habia il Popolo; ma di
 quanta antichità, dignità, prerogatiua, & preeminen-
 za sia, e noto à tutti; & per esser tale il Prencipe
 sempre haue hauuto, & ha mira, che si eliga persona
 in detto officio; che sia meriteuole; e che in esso vi
 concorri tutte le qualità che si conuieneno; tratta-

doſi di eliger persona, che rappreſenti vn populo il più
 numeroſo, che ſia in qualſiuoglia Città d'Italia, col-
 mo di perſone di valore nell' arme, & nelle lettere, &
 anco verſate in tutti degni eſercitij; per il che l' Illu-
 ſtriſſimo Sig. Cardinal Pacecco eſſendo Vicere di que-
 ſto Regno, hauendo hauuto piena conſideratione à quan-
 to importa, che l' Eletto del Populo di Napoli ſia alla
 deuotione del Principe, tanto à tempi di guerra, quan-
 to di pace (ſin come s' hebbe mira in Roma dall' Im-
 peratori, che ſi contentorno inueſtirſi della dignità Tri-
 bunitia; & anco l' Imperator Andriano volſe honorar
 queſta Città, con inueſtirſi della dignità del Demarco,
 che importa la Tribunitia; come ho detto nella prima
 annotatione; e ne fa fede Elio Spartiano nella ſua
 vita) ſ' auuale dell' occaſione della guerra che era in
 Italia nell' anno 1554. & ordinò che la nomina delli
 ſei fatta dalle Piazze Popolari, conforme al tenore
 del noſtro Capitolo, ſi preſentate à lui, il quale nel
 dì 28. di Ottobre fè eletione di Giulio Cangiano per
 Eletto; & in detto ordine dichiarò, queſta e non al-
 tra eſſer ſtata la cagione di detta nouità; come il tut-
 to appare registrato nelli libri che ſi conſeruaſero nel
 Regimento Popolare. E ſi ben' il ſpatio delli ſei meſi
 hoggi è tempo breue, per eſſer la Città ingrandita di
 populo, & di negotij graui, delli quali l' Eletto appena
 può hauerne notizia, e raguaglio in detto breue ſpa-
 tio, tuttauolta in queſto ſuppliſce la Piazza con con-
 firmarlo nell' officio; e ſuppliar l' Eccellenza del Sign.
 Vicere per il ſuo beneplacito; al quale vien reſeruato
 come nel noſtro Capitolo ſi vede; anzi nell' anno 1600
 ſu queſto iſteſſo particular rimelſſo da ſua Maeltà. all'
 Eccell.

Eccell. del Sig. Vicere; hauendo la Nobiltà dimanda-
 to, che l'Eletto del Populo non possi dimorar nell'of-
 ficio più, che per il spatio delli sei mesi. Ne puo l'
 Eletto tanto infra il spatio del primo semestre, quanto
 de gl'altri, per li quali s'è ottenuta conferma esser'am-
 mosso dall' officio, (sine causę cognitione) per la l. post
 quam litem ff. de procur. & conforme la Dottrina de
 Bald. da tutti seguita, nell' Auth. hoc amplius C. de fi-
 deicommissi. Ne anco può l'Eletto infra il detto spa-
 tio di tempo renuntiar l'officio; hauendolo però prima
 accettato; anzi per la legge se li dà castigo; la causa
 è [omnes enim qui obsequia publicorum munerum
 tentauerint declinare, simili conditione teneri oportet]
 fin come si dispone nella l. si ad magistratum C. de de-
 cur. lib. x. massimamente che con questo s' induce pre-
 giudicio all' Vniuersità de Napoli, [rappresentata dal
 Populo, con il qual Titolo è stato più volte honora-
 to dalli Serenissimi Re predecessori] come si referisce
 dal Sig. Presidente de Franchis nella decisione 309.
 si ben' inanzi l' accettatione si può escusare, con appor-
 tar giuste cause d' impedimenti; come si dispone nella
 l. 15 C. de magistr. municip. per causa che l' officio d'
 Eletto è connumerato [inter munera publica persona-
 lia, cum honoribus annexa;] perche hauendo iurisdit-
 tione, e potestà, ritiene gl' honori per la l. 2. ff. de in-
 ius vocand. & in l. pars ff. de iud. & fin come ce inseg-
 na Guglielmo de Cunis nel trattato de Muneribus,
 nel fine. E che l' officio d' Eletto sia compreso [inter
 munera personalia] che ritieneno potestà, e iurisdittio-
 ne; si dimostra dall' hauer iurisdittione particolare in-
 torno alla grassa, conforme al testo nella l. 1. §. illud,
 e nella

62
e nella l. manera S. qui annona, & S. Episcopi ff. de mun. & honor. il che è successo à punto nel mese d' Ottobre 1622. che essendo stato confermato nell' officio d' Eletto il Sig. Paulo Vespulo per vn'altro semestre, procurò di renuntiarlo inanzi al fine del mese di Decembre, nel qual mese terminaua il semestre; al quale se l'oppose la Piazza, & hebbe ricorso all' Illust. Sig. Card. Zapata, allora Vicerè di questo Regno; il quale hauendo inteso le sue ragioni, e pregiuditio che si apportaua per detta renunza, fù prouisto che continuasse l' amministratione dell' officio insino al fine del semestre; e così è stato puntualmente eseguito; ma nel fine detto semestre fù di nuouo ad istanza della Piazza confermato per vn'altro semestre dall' Eccellenza del Sig. Duca d'Alua, al presente Vicere di questo Regno; per causa della sua integrità, e circospeptione, con la quale esercitaua detto officio.

C A P I T V L O X X I.

I Tem è prouisto al creare delli Consultori, si debia per li Elettori nominare quelli Cittadini che li piace, e ballottarli tutti da uno in uno, e notar le voci per li sopradetti modo qua supra; & dopò finiti di ballottare tutti, se ne habbiano da imbussolare venti di quelli si ritrouaranno hauere hauuto più voci, e di la traberne dieci per sorte et supra, & quelli dieci s' intenderanno li Consultori per detti sei mesi, & non più. *Placet Illustrissimo Domino nisi quando aliter videretur sua Illustr. Dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maestatis.*

A N

A N N O T A T I O N E .

SI è notato da me in più luoghi, che il Popolo Napolitano ha sempre partecipato del governo di questa Città, & haue hauuto il suo Seggio, seu Piazza, doue il suo Eletto si riduceua à farli confapeuole delli negotij publici; e perciò haueua bisogno, che nella Piazza v' interuenisse maggior numero di persone, con le quali potesse discorrere intorno alli publici negotij; per questo hauendo io fatto sopra di ciò matura consideratione, e riconosciute l' historie, e varie scritte; ritrouo che l' Eletto del Popolo si congregaua nel Regimento con li deputati, che rappresentauano il Popolo; quali erano al numero di dieci, per esser la Città in quel tempo minore di grandezza, di popolo, e di negotij; delli quali Deputati l' Eletto se ne auualeua in tutte l' occorrenze; & in particolare à tempo della Regina Giouanna Seconda nell' anno 1418. che furono eletti dieci per la nobiltà, e li detti dieci deputati per il Popolo, che haueffero cura del bon stato della Città, come referisce il Costanzo nella sua historia al foglio 298. quali dopò acquistorno il nome di Consultori, come si legge nella sententia del Sereniss. Re Federico, promulgata nell' anno 1498. oue sono nominati con il nome antico di Deputati, e con il moderno di Consultori; il simile nell' anno 1507. nella prima delle gratie concesse dal Sereniss. Re Ferdinando Cattolico, di sopra mentionara; per il che concludo che li Deputati, seu Consultori furono prima delli Capitani adentrare, & interuenire dentro il Regimento Popolare, à trattar con l' Eletto negotij publici della Città, dopò cioè, che

che il Popolo fù diuiso dalla Nobiltà , nel tempo di Carlo Primo, il quale stabilì alla Nobiltà li suoi Seggi, & al Popolo il suo; atteso li Capitanij per prima come più antichi nelli gouerni , hauean maggior iurisdittione, come si legge appresso nel Discorso dell'officio di Decurioni; quali nell'anno 1507. per la detta prima delle gratie concesse al Fedelissimo Popolo dal detto Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, incominciorno ad hauer parte nel Regimento Popolare. Questo è circa l'antichità dell'officio di Consultore. E perche il nostro Capitulo parla della lor' electione, però bisogna auertire, che prima li Consultori si eligeuano in modo diuerso dal moderno; appoggiandomi alle parole della detta sentenza, nella quale si dice; [Item quod dicti Populares eligere possint decem Deputatos, seu Consultores videlicet, duos pro qualibet Ottina] non che in quel tempo l'Ottine fossero al numero de cinque; per che erano del medesimo numero, ò forse poco meno che sono hoggi; il che si chiarisce dal numero delle Ottine mentionate appresso alla nostra Capitulatione; fatta nell'anno 1522. che per il spatio d'anni 24. dall'anno di detta sentenza, infino all'anno della Capitulatione, la Città di Napoli non posseua ingrandirsi tanto, che le cinque Ottine giungessero al numero di 29. ma il Popolo eligeua forse in quel tempo due persone per qualsiuoglia delle Ottine, che ascendeuano al numero de diece à suo arbitrio; e procedeuà dopò circa l'altre con ordine successiuo, acciò tutte partecipassero degli honori, e delli pesi della Città. Ma per venir al ristretto circa il modo della lor moderna electione, mi occorre auertire, che nel nostro Capitulo vien' ordinato,

dinato, che non si publichi l' Eletto, insino che non sono eletti li Consultori; il che è diuersamente praticato, atteso l' Eletto, e li Consultori molte volte sono eletti in diuersi tempi, e con ragione, acciò restino nella piazza li Consultori, per dar raguaglio, & informatione al nuouo Eletto delli publici negotij; il che resulta à beneficio della Città; e questo modo d'electioni che si fanno in diuersi tempi importa, che mentre nel nostro Capitolo vien ordinato, che li Consultori habbiano à stare nell' officio per il spatio di sei mesi solamente, confirmandosi l' Eletto, non vieneno ad esser confirmati li Consultori; perche vi bisogna particular conferma per essi; stante che, la confirmatione [est de genere prohibitorum,] sin come si dispone nel titolo de mun. & honor. non continuand. & si ben dimoran nell' istesso officio per altri semestri senza conferma, tuttauolta sta in arbitrio del Principe il far mutatione, dopò cioè finito il primo semestre, non ostante che li secondi semestri non siano ancor giunti al fine; e questo arbitrio si è praticato nell' anno 1617. che essendo il Dottor Baldassare Golino allora Eletto del Popolo, promesso all' officio de Proconsigliero del S. C. dall' Eccellenza del Sig. Duca d' Ossuna, inanzi il fine delli secondi semestri li Consultori sono stati mutati, e fatta nuoua electione; ma nell' anno 1621, fù osservato il contrario; che trattandosi la mutatione de Consultori infra il tempo delli secondi semestri, fù ordinato dall' Illustriss. Sig. Cardinal Zapata, che continuassero insino alla fine delli detti secondi semestri; e così fù eseguito; ma dopò fù fatta nuoua electione de Consultori.

CAPITULO XXII.

Item, è prouisto che chi è Eletto non possa esser Eletto per tre anni; & chi è Consultore non possa consultare per due anni; & che l'Eletto non possa esser sì non d'età di quarant'anni in sù, & lo Consultore di trent'anni in sù; & che nullatenus chi è Eletto, non possi restare Consultore della elezione seguente. Placet Illustr. Dominis.

ANNOTATIONE.

DOpò che si era prouisto per li Capituli precedenti circa l'Elettione dell'Eletto, e Consultori; era necessario prouedere, e prouedere le future fraudi che si potessero commettere dall'Eletto, e Consultori, deposto che haueranno i lor' officij, con ritornar all'istessi in breue spatio di tempo; il che apportaua grandanno al Regimento popolare, hauendo necessitá di hauer più persone informate de publici negotij, delle quali si potria aualere nelle sue occorrenze; alche si deue in ogni státo hauer mira, conforme al detto di Catulo Senatore, parlando al Populo Romano; circa il dar' l'officio di Generale à Pompeo contra Corsali, referito da Dione Historico nel lib. 36. al numero 9. Nel nostro Capitulo si è prouisto, non solo che l'Eletto non possi ritornar nell' officio per il spatio d'anni cinque, e il Consultore per il spatio d'anni due, ma anco che chi hà deposto l'officio d'Eletto, non possi restare Consultore. Prouisione certo degna, & approbata dalla l. 2. C. de mun. & honor. non contra. lib. 2. & dalla l. nauicularijs. ff. de mun. & honor. referite

rite dal Signor Presidente de Franchis nella decisione
 210. & 264. & dal Signor Consigliero Scipione Ro-
 uito sopra la seconda Pragmatica de administr. vniuers.
 nel num. 15. Vi son' anco nell'istesso Capitulo stabiliti
 gl' anni che debiano hauere l'Eletto, e Consultori. Ne
 questo deue parer strano à lettori, atteso ritrouo nel-
 l'Historie, che li Romani stabilirno l'età nelli lor Ma-
 gistrati, secondo la lor diuersità, e grauità; imperoche
 non posseua nessuno hauer la dignità Consulare inanzi
 gli anni 43. nella Pretura inanzi gl'anni 40. ne la
 Edilitia inanzi gli anni 27. del che ne fa testimonianza
 Cicerone nella Philipp. quinta, & anco Ouidio de Fastis
 con questi versi; [Iura dabat Populo senior, finitq; cer-
 tis; Legibus, & ætas, vnde petatur honos;] e finalmen-
 te Vulpiano nella l. ad Rempubicam administrandam
 ante vigesimum quintum annum, ff. de mun. & honor.
 Laudo dunque l'età nell'officij, ma più la bontà de
 vita, honesti costumi, & esperienza; delle quale qua-
 lità deue esser l'Eletto ornato, & anco ciascun che
 vuol ascendere à gradi di Magistrati; conforme al pa-
 rer di Platone nel 6. Dialogo de legibus nel numero
 1. e di Aristotele nel lib. 5. della Politica nel num. 52.

C A P I T V L O V L T I M O .

I Tem è prouisto che l'Elettori dell'Eletto, & Consultori
 non se possano, ne debiano ballottare, ne per Eletto, ne
 per Consultore; & facendosi lo contrario, ogni privato Cit-
 tadino possi ricorrere, all'Illustrissimo Signor Vicere circa
 tale slettione; perche si prouada per sua Signoria Illustrissi-
 ma al bisogno. Placeat eidem Illustrissimo Domino Viceregi;

pleramque in potestate expellendi Electum; quo casu nil innouetur; & habeatur recursus ad suam Illustrissimam Dominationem, ut debite provideatur pro obseruantia presentium Capitulorum.

A N N O T A T I O N E.

NEl 19. Capitolo si ordina che li Elettori non possino ritornare nell'istesso carico per spatio d'anni dui; nel nostro Capitolo s'ordina, che non si possino ballottare ne per Eletto, ne per Consultore. Prouisione certo laudabile, & appoggiata alli veri termini di ragione, e di conuenienza; imperocche da Elettori diueniuano Eligendi, & da procuratori, principali; contra la volontà, e mente dell'Ottine, che à quest'atto li han fatto le procure, & restariano deluse; dal che mi son mosso à tener la seguente opinione cioè, che si ben nel nostro Capitolo non vi fosse inserita la detta conditione, che ne anco li Elettori si potrebero ballottare; e successiuamente ne anco esser eletti in detti officij; e la electione farebbe nulla, & inualida; auualendomi della ragione adotta dalla glo. nella l. planè ff. quod cuiusque vniuers. nomine; cioè che se si concede l'electione de alcun officio à più Elettori, può vno d'essi esser eletto dall'istessi Elettori; ma essendo vn solo l'Elettore, non si può se stesso eligere, per causa che il solo [ingerit operas suas,] & anco perche [causas suas iudicat;] e l'altra perche [de se non videtur cogitatum;] ma la principal ragione si apporta da Paolo de Castro nella l. nulli permittitur nell'istesso tit. cioè, che [committens non videtur de ipso consentire;] dalla qual

qual ragione si caua vna indubitata conclusione, che que-
 st'istessa ragione militi anco nel primo caso, quando sono
 più l'Elettori; che in tanto sia valida l'electione fatta in
 persona de vno d'essi, in quanto vi concorri lo consenso,
 e volontà del committente, e non altrimenti; perche
 [vbi militat eadem ratio, ibi & idem ius statui debet]
 l. non possunt ff. de legibus; ma che le mente dell'Ot-
 tine sian à questo contrarie, non hà difficoltà; anzi
 aggiungo che saria molto mancamento della Piazza del
 Popolo, che l'electioni terminassero nelle persone del
 li Elettori; atteso si riputarebero riuscite per vie, e
 termini obliqui, & indiretti; oltra che daria molto scan-
 dalo al publico, perche si giudicerebbe la Città di Na-
 poli esser priua di soggetti habili ad esercitare dett'of-
 ficij, che per necessità s'elgono li Elettori.

*Expedita fuerunt praesentia Capitula in Castello Nouo
 Ciuitatis Neap. die vigesimo secundo mensis Octobris
 M. D. XXII.*

Don Chiarles de Linoy.

V. Montaltus R.

V. Desalle R.

V. Gatinarie R.

Dominus Vicerex mandauit mihi

Antonio de Seron.

In partium Locumtenente primo fol. xxxxiij.

Praesentia Capitula fuerunt lecta, & publicata in
 Regimine Popolari S. Augustini Ciuitatis Neap.
 die

die 28. mens. Octobris 1522. in presentia subditorum Magn. Dominorum Marci Antonii Follerij Electi Fidelissimi Populi Neapolitani, Ioannis Baptistæ Apæ, Pauli Calamarij, & Io. Pauli de Apenna, Antonij Suprani, Pauli Sancti patris, & Io. Antonij Ciceris de Neap. Consultorum dicti Fidelissimi Populi Neapolitani; nec non subditorum Magnif. Capitaneorum subditarum Platearum, & Ciuium dictæ Ciuitatis Neap. vocatorum, & Congregatorum in dicto Regimine ad audiendum dictam publicationem Capitulum prædictorum.

Capitani, & Ciues sunt hi videlicet.

Misser Gio. Battista Apa, Capitano della Piazza della Scalefia.

Misser Battista Coronato, Capitano della Piazza de Capuana.

Misser Paulo Colamazza Capitano della Piazza della Loggia.

Misser Cola de Morte, Capitano della Piazza di Santo Angelo à Signo.

Misser Gio. Paulo de Penna, Capitano della Piazza de Selece.

Misser Antonio Soprano, Capitano della Piazza de Santo Giouanne Maggiore.

Misser Vincenzo Sapone, Capitano della Piazza de Cimbre.

Misser Diosebo Quaracino, Capitano della Piazza de Fistula.

Misser Gio. Antonio de Angrisano, Capitano del Mercato vecchio.

Misser

Misser Filippo de Iodece, substituto per lo Magnifico
Misser Bernardino della Pagliara Capitanio della
Porta de Santo Ianuario, & Salito.

Misser Gio. Lonardo Dalmatio, Capitanio di Santa
Maria Maggiore.

Misser Cosmo Aniso Capitanio della Piazza de Aluina.

Misser Colanello Palmieri, Capitanio della Piazza della
ruga Catalana.

Misser Paulo Santo padre, per Misser Iacobo Rapuano,
Capitanio della Piazza de Porto.

Misser Cola Francisco Folliero, per Misser Antonio
Folliero suo patre, Capitanio de Santo Pietro Martire.

Misser Alibeno de Magnanis Capitanio della piazza de
lo Caputo.

Misser Giouann'Aniello Casanoua; Capitanio della
Piazza delli Armieri.

Misser Clementio da Campora, Capitanio della Piaz-
za della Speziaria.

Misser Hieronimo Ingrignetta Capitanio della Piazza
del Mercato.

Misser Marino de Stefano, per Misser Cola Francisco
Folliero Capitanio della Piazza della rua Toscana.

Mastro Colanello Colonda capo dece de la piazza de
San Giouanni à mare; substituto per messer Colanello
de Nicola Capitanio di detta Piazza.

Lo magnifico misser Francesco Coronato.

Misser Luca Rusfo.

Misser Francisco Sperandeo.

Misser Iacobo Gallo.

Misser Andrea Ferraiolo.

Misser Teseo Grasfo.

Misser

Misser Gio. Paolo Marzato.
 Misser Geronimo Volpe.
 Misser Anibal Famatio.
 Misser Gio. Matteo Ruffo.
 Misser Francesco Famatio.
 Misser Gio. Domenico Castaldó.
 Misser Geronimo Famatio.
 Misser Altobello de Risi.
 Misser Salvatore de Ysapo.
 Misser Angelo Scarano.
 Misser Siluestro Nauclerio.
 Misser Sipio Perozzo.
 Misser Gio. Andrea de Piacente.
 Misser Leonardo de Mari.
 Misser Bartolomeo Spera indeo.
 Misser Francesco Maffelino.
 Misser Colangelo Carlone.
 Misser Cola Giouanni Monte.
 Misser Altobello Incarnato.
 Notar Marino de Palmieri.
 Misser Francesco Suuaro.
 Misser Biafi Bellomo.
 Misser Paolo de Iembo.
 Misser Gio. Francesco Vechetto.
 Misser Domenico Ferraiolo.
 Misser Giouanni de Raynaldo.
 Misser Arinillo.
 Misser Sforza Mercadante.
 Misser Palamidesso Iudicis Vrfonis.
 Misser Luca de Penna.
Misser Federico de lo Faro.

mis.

Miffer Berardino Santo padre.

Miffer Vincenzo Soprano.

Miffer Marco Vincenzo de Mauro.

Miffer Francisco Lettieri.

Miffer Gio. Tomaso Sortino.

Miffer Berardino de Nusco.

Miffer Berard ino Boye.

Miffer Antonio Scolorza.

Miffer Angelo de Mauro.

Miffer Simone de Panno.

Miffer Iacobo in cariola, & molti altri Cittadini honorati in numero copioso.

Præsentibus etiam Andrea Coffa, Ioannicho, Mattheo, Nardo Casanoua, Paulo Gaudino, & Iacobo Fasolo Porterijs dicti Regiminis Popularis.

QVali magnifici Capitani, & prenominati Cittadini, publicati, e letti detti Capituli per Vincenzo Sapone Cancelliero del detto Regimento, quelli vnanimiter, e pari voto hanno emologati, ratificati, & accettati iusta la lor continentia, e tenore; e rendute infinite gratie tanto alli detti Mag. Sig. Eletto, e Consultori che sono stati inuentori di tanto beneficio publico di questa Città di Napoli, e suoi Cittadini, come all' Illustrissimo Signor Vicerè, che quelli haue benignamente passati, e signati; pregando detti Signori Eletto, e Consultori vogliano dar principio all' offeruanza di detti Capituli, & efecution di quelli.

*Il Fine della reformatione
delli Capituli.*

K

E per

E Perche nella publicatione della reformatione de' li Capituli retroscritti, v'interuennero li Signori Eletto, Consultori, e Capitani; nel mandarli in luce sono stati anco honorati, con esser nominati appresso d'essa. Onde io ad imitation di questo, mi ha parso conueniente, nel mandar in luce le lor annotationi, honorar li Signori Eletto, Consultori, e Capitani che al presente si ritrouano in officio, & nominarli con ordine Alfabetico. Al che mi hà più spento, il veder con quanto gran affetto, zelo, & voluntà s'adoprano al seruitio del Signore Dio, & del Principe, al beneficio publico della Città, & alla conseruatione delle iurisdittioni della lor Piazza.

Li Signori Eletto, Consultori, e Capitani sono.

Pietro Antonio d'Amato V. I. D. Eletto.

Ascanio de Viuo Consultore.

Bartolomeo Campagna Consultore.

Ferrante de Ferrante V. I. D. Consultore.

Francesco Tartaglia Consultore.

Gio. Andrea Canale Consultore, e Capitano dell'Ottina de Santo Spirito.

Gio. Geronimo Magliulo Consultore.

Gioseppe Palmisano Consultore, e Capitano dell'Ottina di Fistola, e Baiano.

Giulio Cesare Porcelli A. M. D. Consultore.

Marcello Manna Consultore, e Capitano dell'Ottina della Scalefia.

Vicenzo de Manno V. I. D. Consultore.

Ago;

- Agostino de Giulij Capitanio dell'Ottina, seu Piazza
d'Aluina.
- Agostino Miranda Capitanio dell'Ottina, seu Piazza
dell'Armieri.
- Andrea Police Capitanio dell'Ottina de San Giouan
Magiore.
- Benedetto Mancino Capitanio dell'Ottina di Forcella.
- Cesare Campanile Capitanio dell'Ottina di San Giouan
à Mare.
- Francesco d'Anna Capitanio dell'Ottina di S. Pietro
Martire.
- Francesco Schettino Capitanio dell'Ottina della Porta
del Caputo.
- Gennaro Fasano Capitanio dell'Ottina di Capuana.
- Gioseppe Maffeo Capitanio dell'Ottina della Loggia.
- Gio. Andrea Sancès V. I. D. Capitanio dell'Ottina del
Mercato vecchio.
- Gio. Battista Pelliccia Capitanio dell'Ottina della Vi-
caria vecchia.
- Notar Gio. Berardino de Iuliano Capitanio dell'Ottina
de Nido.
- Gio. Luise Saggio V. I. D. Capitanio dell'Ottina di San
Gioseppe.
- Gio. Tomaso Iouene Capitanio dell'Ottina delle Case
noue.
- Notar Gio. Vincenzo Petito Capitanio del Mercato
grande.
- Luise Rispolo Capitanio dell'Ottina di Santa Catarina
Spina Corona.
- Lutio de Maria Capitanio dell'Ottina della Selice.
- Marc'Antonio Ardizzone Capitanio di S. Maria Magiore

Oratio Pisano Capitano dell'Ottina della Sellaria.

Orlando Prencepe Capitano dell'Ottina della Porta di S. Gennaro.

Ottavio Cassano Capitano dell'Ottina della Ruacalana.

Ottavio de Maio Capitano dell'Ottina di Santo Genariello.

Paulino d' Amato Capitano dell'Ottina della Ruato-
scana.

Pietr' Antonio de Ferrante Capitano dell'Ottina della
Spetiarìa antica.

Pietr' Antonio Sorrentino Capitano dell'Ottina di San-
t' Angelo à Signo.

Santulo Manso Capitano dell'Ottina di Porto.

HAuendo qui fatta mentione di tutte l'Ottine, seù Piazze Popolari della Città di Napoli, deuo con quest' occasione rappresentare il gran desiderio che hò di giouar alla mia Patria in quello che sò, e posso; & massimamente con far palese, che gl'anni passati mi occupai nella lor descrizione, suoi tenimenti, fini, & confini; considerando esser fatica molto utile, e necessaria in varie occorrenze; nel che vsai esattissima diligenza, e già à molte d'esse diede perfetto complimento, con hauerle anco comprobate con la numeratione dell'anno 1585. (nel qual mio Padre si ritrouò Capitano dell'Ottina di Nido) fatta con gran attentione, e con molte circostanze, sin come ricercaua per più cause quell'anno calamitoso. Ma perche in quell'istesso tempo mi fù referito che l'istessa Descrizione nell'anno 1595. era stata già fatta da quel degno, e mai à bastate lodato Cittadino Notar Francesco

cesco Gennaro; e dopò esser da lei adornata di molte cose tutte necessarie à tempi di penuria di pane, nella sua distributione per cartelle; dicono che ne fe vn largoduono al Regimento della Città; perciò interlasciai la detta compositione; e restò così imperfetta; ma spero al Signor Dio, dopò che hauerò dato compimento alla description delle cose naturali del mio Museo, dar fine in quella; massimamente che da quel tempo in quà la Città di Napoli suoi Borghi, e tenimenti, sono molto ampliati d'edificij, quali bisogna numerarli, & vnirli con quell'Ottine, con le quali di ragione si deueno vnire; e seruirme in questo di vna matura consideratione per magior vtile, e comodo degli abitanti; imperoche intendo, che per non farsi questo, soccedeno molti disordini. Fra tanto notasi la pronta mia volontà in far questo beneficio al publico.



*Discorso intorno all' officio di Decurioni, hoggi
detti Capitani d' Ottine, seù Piazze
Popolari della Città de Napoli.*



LA Città di Napoli, per altro nome detta Partenope della sua Fondatrice, non Sirena come hanno alcuni fabulato; ma si ben Donna sauia, e generosa Figlia d'Eumulo Re di Ferà; Città di Thesaglia, che vi condusse la Colonia, reedificata da Cumani, che vi habitorno; dalla sua prima origine si governò come Republica, trahendo ella principio d'Athene, oue partirno prima i Calcidici; & in progresso poi edificorno Cuma, sin come dall' historie è noto: hebbe questa Republica e Consuli, e Senatori, Duouiri, Prefetto di grassa, Censore, e Tribuno del Popolo, che per altro nome con il nome greco fù detto Demarcus, che vuol dire Princeps Populi; hebbe anco l'Arconte, sin come fu in Athene; & in somma vi furono tutti quei Magistrati, che à bona ordinata Republica conuengono. Durò questa forma di governo in questa Città fino al tempo di Augusto: perche si ben à tempi di Consuli Romani questa Republica hebbe alquanto d'alteratione; perche dopò la deditione di Palepoli Città qui conuicina (ò come altri) che hoggi sta rinchiusa dentro l'istessa Città de Napoli, restò amica, e confederata de Romani, e per ragion d'amicitia era lor'obligata alla contributione de l'oro, e delle nauì in tempo de necessità, e di guerre; tuttauolta restò Città libera, che
vivea

viuea con le sue Leggi, & Magistrati; ma nel tempo di Augusto si legge in Suetonio (indestintamente però) che ella hauesse riceuuto, e Leggi, e Magistrati da l'Imperatore; sin come molte altre Città d'Italia; quindi è che Tiberio Giulio Tarso Liberto d'Augusto, & Prefetto de nauigij, vi edificò il Tempio, ponendo iui l'inscrizione sopra le Colonne, hora dedicato à S. Paulo; e si è vero quel che scriue la Cronica di Napoli, constitul Duce di questa Città Marcello suo nepote, donando la cura del gouerno à Virgilio, che tante cose vi ordinò, & tanto l'amò, come in quella destintamente si narrano; sino à componerui la sua legiadriissima Georgica, e tenerui la stanza; onde egli stesso testifica nel fine di quell'opera dicendo.

Illo Virgilium me tempore dulcis alebat

Parthenope studijs florentem ignobilis ost.

Hor come Republica è chiaro all'intendenti, che questa Città come ogn'altra hauea i suoi Senatori, non però al numero di cento, ò di trecento, come Athene, & Roma tennero, sin come testifica Dionisio Alicarnaseo, ma conforme alla sua piccolezza; (già che infino al tempo de Giustiniano Imperatore ella era Città piccola, come ne rende testimonio Procopio;) doueano i suoi Senatori ascendere al numero di trenta; perche questi Senatori de Città piccole furno per altro nome detti Decurioni, trahendo il nome, & origine dalle Colonie, che di Roma, e di altroue erano dedute; dalla decima parte de quali erano li Decurioni eletti, e quindi sortì il nome, come referisce Pomponio nella l. pupillus §. decuriones ff. de verb. signif. & sin come il cetò, & vnione de Senatori era detto Senato, così il

Ceto,

Ceto, è compreso de Decurioni era detto Ordine, & Albo; al qual riferisce il tit. ne i ff. de Decretis ab ordine faciendis; quindi in alcune memorie antiche registrate dal Manutio nella sua Ortografia così di Napoli, come d'altre Città, vien di lor fatta mentione con il titolo di Senato, e Popolo, & altroue di Ordine, e Popolo, che è l'istesso; ma i curiosi se ne possano chiarire da quelle due base di marmo l'vno nel Seggio di Montagna, e l'altra dentro il Claustro del Collegio del Giesù di Napoli, oue vien fatta mentione dell'Ordine, & Popolo di Napoli, che dedicano quelle memorie ad Elena Imperatrice, per honor di Costantino suo figlio, che ridusse pubblicamente questa Città Christiana. Che trenta, e non più fossero li antichi Decurioni di questa Città, ciò sono indotto à creder da più ragioni; già che chiara testimonianza non se ne può ritrouare; per esser negotio passato per tanti anni dalla memoria de gl'huomini. La prima è che hauendo Romulo diuisa Roma al modello di Athene in tre Tribù, & ogni Tribù in diece Curie, e Decurie, à ciascun de quali propose il Decurione; talche trenta, furono in Roma li Decurioni, sin come è noto dall'Historie di Dionisio, di Liurio, e di Plutarco nella vita di Romulo; essendo similmente Napoli nella sua prima origine diuisa in tre Piazze seù strade (sin come hò detto nelle annotationi) le quali per altro nome furon dette Tribù, e Platee, come si vede per lo distico nella porta Regale, e nella Inscrittione del Campanile di Santo Lorenzo, iui Montaneæ Tribus Nobiles &c. si ben di ciò sono altre testimonianze de Inscrittione Grece, sparse per la Città, sono indotto per tal causa

fa à credere che queste Piazze fossero suddeuise in Curie, & Decurie; al numero di trenta, le quali vi-
 chi, & Ottine con il proprio nome furno dette; à cia-
 scuna de quali fù proposto il suo Decurione, che
 dopoi Capitano è stato chiamato; fin come hoggi
 s'offerua. L'altra ragione è che quelli Decurioni ne i
 tempi de i Romani, à Sueui fur detti con il nome Fran-
 cese Comestabuli, che val tanto, quanto Capitano in
 Italiano; e che ciò sia vero, appare da quella scrittura
 che si conserua registrata nell' Archiuio della Zecca,
 della quale fa mentione il Frezza nel fine della sua
 opera de subfeudis; oue concedeno priuilegio alli Amal-
 fitani, Scalesi, & altri che dimorando per tre di in
 Napoli, s'habiano per Cittadini Napolitani; la quale
 incomincia in Nomine Dei æterni Anno Incarnatio-
 nis Dominicæ 1190. Die vltimo men. Maij. Nos Alier-
 nus Cutonus, Comestabuli, Milites, & vniuersus po-
 pulus &c. è vero che in quel tempo erano al numero di
 24. e non più; forsi per la diminutione dell' Ottine;
 che questi Decurioni, Comestabuli, ò vero Capitani
 fossero nobili, non è dubio alcuno; poichè è chiaro,
 che erano di tanta autorità li Decurioni nelle Colo-
 nie, e municipij, quanto i Senatori in Roma; e poichè
 quelli nel principio di Romulo furno Eletti (de pri-
 mioribus,) come scriue Liuiio, e gl'altri; così li Decu-
 rioni nelli municipij, e Colonie erano eletti di princi-
 pali, il che comproba il testo nella l. honores ff. de decu-
 rio. doue dice, [Non ordinatis omnibus, sed potio-
 ribus iniungenda sunt &c.] benchè per la l. Eos qui vten-
 filia. ff. eodem, non sono prohibiti nelle Città piccole,
 e doue non è copia di più honeste persone, dar questo

L peso

peso à quei, che vendessero robbe da mangiare. E no-
 to dunque, che nelle Colonie, e municipij (che così
 fur chiamate tutte l'altre Città, fuorche Roma,) i
 Decurioni in quelle erano à guisa de Senatori in Ro-
 ma; e sin come il Supremo Magistrato del Senato eran
 i Consuli, così il Supremo Magistrato de i Decurioni
 eran i Duo viri; ho come ce ne chiarisce il testo nella
 l. prima ff. de alb. scrib. e nella l. Duum virum C. eod.
 lib. x. Quindi anco i Fasci gli era lecito portare auan-
 ti à guisa de Consuli, come denota il testo predetto;
 che questi Duo viri fossero nel Senato allora di que-
 sta Città, già s'è detto nel principio; quando però fus-
 sero mancati, non vi è memoria. Ma son io di parere.
 che essendosi spontaneamente questa Città per opera
 di Sergio Duce data à Rogiero primo Re di Sicilia, e
 di Puglia (che così furon denominati dal principio i Re
 di questo Regno) che da Anacleto secondo Pontefice
 ne fu inuestito; che allora questo Magistrato manca-
 se, & in lor vece hauendo assunto il dominio, e iu-
 risdittione di questa Città il Re; deputasse il Capitano,
 e Giudice per hauer da rendere complimento di Giu-
 stitia à ciascuno; ma che il Senato de Decurioni rima-
 nesse è chiaro, per quel che si legge in Francesco Elio
 Marchese, doue tratta della Famiglia Crispana, di-
 cendo. Auanti che Napoli fusse suggesta à i Re, lui
 hauer visto in molte scritture antiche, memoria de
 Crispani, tra quei Magistrati, che chiamauano Come-
 stabuli; & che dopò il dominio de i Re vidde altre me-
 morie di predetti ne i libri di S. Giorgio, nel tempo
 che questa Città era retta da Nobili, & dal Popolo
 vnitamente; il che non è altro che il Regimento de
 De-

Decurioni; poiché è similmente chiaro per i libri dell'Archiuio della Zecca, che Carlo primo Franceſe Re di Napoli, e primo ad intitularſi di queſto nome, diuiſe diuiſe la Nobiltà dal Populo; anzi diuiſe la Nobiltà in ſe ſteſſa, e ne fè ſei Piazze, ò Seggi; ordinando à ciaſcuna delle Piazze ſi vniſſero in particolar luogh; ne communicaffero fra loro in vno, ne con il populo. Talche d'allora incominciorno i Decurioni à non eſſer' eletti dell'ordine Senatorio, cioè nobili: ma eſſendo per quel Re reformato il gouerno della Città, acciò non rimaneſſe quella deſtituta de aiuto, e de ſuoi Capi, eſſendofi in vn certo modo ritirata in ſe ſteſſa la Nobiltà; s'incominciò ad eligerſi queſti Decurioni de i principali del Populo, pigliando in queſto particolare il Populo deſtinto dalla Nobiltà, e non in genere, come li Iuriſconſulti; nel qual nome ragionando in genere, ſe rinchiude anco la Nobiltà, come è noto. Hauano queſti Decurioni col ſuo Eletto del Populo molti priuilegi, e prerogatiue nel tempo del Re Roberto; perche godeuano della terza parte de gl' honori della Città, eſcluſa la plebe baſſa come ſi legge per queſta ſentenza lata dall' iſteſſo Re, e Regiſtrata nel libro dell' Archiuio della Zecca nell' anno 1337. 38. & 39. 6. & 7. Indit. fol. 187. à ter. & inſerita nel mio diſcorſo politico fol. 57. Il Sereniſſimo Re Federico poi nell' anno 1498. hauendo la Nobiltà, & il Populo de Napoli rimette le lor differenze; reſeruò l' electioni de Capitanij à ſe, con altre determinationi, come appare nel libro de Capituli, e priuilegi della Città di Napoli fol. 29.

Queſta è dunque l' origine de Capitanij d' Ottine,

L 2 ſeu

feu Piazze Popolari de Napoli, li quali (come ho detto) furono con il nome originario chiamati Decurioni; e così si vede che à tempi à noi prossimi furono anco stati chiamati per quella Inscrittione posta alle gradi di marmo della porta piccola dell' Arcivescouato de Napoli con quelle parole. [Decuriones Neapolitani publica impensa fac. Cur.] per il che non si deue dubitare, che li Decurioni sono veramente li Capitanij d'Ordine; li quali nel numero aguagliano gl'antichi, essendo 29. quante sono le Piazze di questa Città, e non l'Electi, chiamati propriamente Tribuni, & anco dal Serenissimo Re Federico nella sua sentenza, e da tutti gl'altri suoi Serenissimi predecessori chiamati Electi; e che questo sia anco lor nome antico, si dimostra da quelle parole della detta sentenza, cioè [Quos con-
 sueuerant habere.] Questo è quanto all' antica dignità di detto officio. Circa la moderna dico, che si ben è più antico dell' officio de Consultore, tutta volta dopò che li Decurioni furono eletti del Ceto Popolare, non hanno partecipato del gouerno della Città infino all'anno 1507. che furono aggregati nel Regimento della Piazza del Popolo, come si legge nella prima delle gratie concesse al Fedelissimo Popolo; e da quel tempo in quà li Capitanij vi sono entrati; e ciascun d'essi ha la sua voce; anzi non si può far piazza, ne concluder negotio alcuno, si non interuengono almeno 15. d'essi, che sono la magior parte; ne si ha riguardo al numero de Consultori, bastando sol che siano chiamati; e si ben non interuengono tutti, ò la magior parte, non per questo si annullano le conclusioni. Ma mi ha parso sempre vana la pretesione d'alcuni, che dicono, tut-
 ti

ti li dieci Consultori hauer sol'vna voce nella Piazza, mentre sono stati prima delli Capitanij ad entrare nel Regimento Popolare. Ma per venire alla lor electione dico, che il Serenissimo Re Federico nella detta sua sentenza si referuò à se la lor electione; perliche l'Eletto, & Consultori nell'anno 1507. Supplicorno il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, che non ostante la referua di questa determinatione, li Capitanij si potessero eligere dalli Cittadini delle Piazze Popolari; il che s'ottenne, con conditione però, che si eligano sei huomini di buona vita, e quelli poi si debbiano presentare à lui, e à suoi soccessori; e che possa da quelli eligerne vno à suo arbitrio; Come si legge nella terza delle gratie concesse al Fedelissimo Popolo; e perciò quando occorre farsi mutatione da Capitanij, à lor istantia si conuocano le 29. Ottine nelli lor soliti luoghi à congregarsi: ma si chiamano da Capodieci li Capitani di casa, conforme s'offerua quando si tratta di fare electione delli elettori dell'Eletto, come ho detto di sopra nelle Annotationi; ma quando alcuni Capitanij poco accorti non si sono appigliati à questo antico solito, li sono successi molti inconuenienti, e disturbi notabili, cagionati dalla multitudin licentiosa, che vi entra, il che non se difficoltà; Ma dopò vniti si propone dal Capitano, con consulta però di detti Cittadini Congregati, molti habili per questo officio, & ordinatamente vn dopò l'altro si ballottano; e si fa l'electione di sei, di quelli che si trouano hauere hauuto più voci, quali si notano per il notare, che per questo effetto v'interuiene in dette nomine; dopo li Capitanij le presentano al Eletto del Popolo, & è à suo

suo peso di presentarli all'Eccellentissimo Signor Vi-
 cere; al cui arbitrio è l'electione di vno di ciascuna,
 di dette nomine, conforme al tenore della Gratia men-
 tionata di sopra; si spedisce dopò la Regia prouisione
 diretta all'Eletto, oue s'inseriscono li nomi di tutti li
 nuoui Capitani, che habiano d'esercitar l'officio per il
 solito tempo; il qual'è il spatio d'un'anno; come si leg-
 ge in vna delle dette Regie prouisioni spedita nell'an-
 no 1582. à tempo del gouerno dell'Eccellentissimo Si-
 gnor Don Gio. Zunica, qual' si conserva fra le scrittu-
 re del Regimento Popolare; oltre che questo spatio di
 tempo è stabilito tanto dalla l. pridie ff. de ferijs, &
 dalla l. publius ff. de cond. & demonstr. quanto anco
 dalla Constitutione del Regno, che incomincia Occu-
 patis nobis &c. si ben finito l'anno si permette che di-
 morino nell'officio per maggior spatio di tempo, per le
 gran controuersie, che spesso occorreno nelle Piazze
 Popolari, per occasione di queste electioni; & allora
 maggiormente il dimorar si permette, quando succede
 esser eletti huomini quieti, & anco concordi nel be-
 neficio della Piazza; atteso [Nil Ciuitati perniciosius,
 quam diuisio, & nil melius quam vnio,] fin come dis-
 se Platone de Republ. E da questo s'inferisce, che inan-
 zi il detto spatio di vn'anno, non posson' esser' ammos-
 si dall'officio, [absq; causæ cognitione,] ma dopò è in
 arbitrio del Principe la lor mutatione, conforme ho
 detto nell'annotatione del Capitulo 21. intorno all'of-
 ficio de Consultore; e per concludere dico, che li Ca-
 pitani per esser' Eletti del Principe, [dal quale oltre
 la lor ordinaria, se li concede spesso di quella molta
 maggiore autorità,] si possono con ragione chiamar'
 Offi-

Officiali Regij; al che, confetisce molto il testo nella l.
 1. §. omnia C. de vet. iur. enuel. Ma dell' altre lor di-
 gnità, e prerogative ne hò discorso in più luoghi nel-
 le annotationi, & nel discorso politico. Mi resta sol di
 notare, che ogni Capitanio rappresenta la sua Piazza,
 seu Ottina, e tutti giorni l' integro popolo, come c' in-
 segna Luca de Penna nella Rub. C. de decur. lib. 2. se-
 guita da molti Dottori nella Rubr. C. quæ sit longa,
 conf. E mentre le rappresentano, tieneno obligo d' ha-
 verne cura, e protezione, tanto in tempi calamitosi,
 quanto quieti, e tranquilli; attendendo con buon ze-
 lo al servizio del Signor Dio, de sua Maestà, e della
 Patria. Ma parlando prima di tempi calamitosi; & in-
 quieti, non è dubio che succedendo novità, e pernicio-
 si accidenti tanto esterni, quanto interni, [*quæ absit*]
 è à lor carico, e pensiero de repararli, con darui opor-
 ni remedij, e custodir ciascun la sua Ottina tanto di
 giorno, quanto di notte vigilando, & auertire che
 non soccedano scandali, assassini, furti, & altri incon-
 venienti, soliti à socceder in tempi simili; possendofi
 per buon gouerno in questi casi prenderli da lor li de-
 linquenti, e darsi in poter della Giustitia; acciò con il
 lor castigo si smorzino, & estinguino. Di più à quelli
 Capitani che nelle lor Ottine vi son porte della Cit-
 tà, spetta la lor custodia, e delle chiaui; con tenerle
 serrate in tempo di notte, & aperte, e ben guardate il
 giorno; quale per tempo immemorabile sono state
 sempre conseruate per il Popolo; ma dopò nell' anno
 1494. si venne à conuentione, & à capitulatione fra
 la Nobiltà, & il Popolo, e si fe instrumento per ma-
 no di Notar Cesare Amalfitano; per il quale si conclu-
 se,

fe, che per ogni porta siano due chiaui, delle quali vna si conseruasse per la Nobiltà, e l'altra per il Populo; come si legge nell'Historia del Sòmonte al libro 1. nel foglio 226. il che non fù offeruato; che soccendendo la perdita che fè del Regno il Serenissimo Re Ferdinando Secondo, e la introduzione del Re Carlo Ottauo di Francia per la porta di Capuana, la Nobiltà si ritenne le chiaui, del che si ramaricò il Populo con il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, al quale espose tutto il predetto pontualmente, come si legge di sopra nella quinta delle Gratie dimandateli dal Fedelissimo Populo; ma non ostante che non ne nacque prouisione alcuna, tutta volta dopò le chiaui credo che vennero in poter del Populo con varie occasioni, delle quali la magior fù quella, che soccesse nell'anno 1537. al tempo del gouerno dell' Eccellentissimo Signor Don Pietro di Toledo, allora Vicerè di questo Regno; dal quale con occasione della potentissima armata del Turco, che veniuà à danni di questa Città, fù ordinato, che ciascun Capitano delle Piazze Popolari formasse la sua compagnia, e si accingesse alla difesa; il che fù subito eseguito; che con vniuersal marauiglia si videro le compagnie formate, numerose, e piene di gente scelte, & atte alla militia; delle quale parte ne andorno verso il Ponte della Madalena, per preuenire al inimico, e parte ne restorno alla custodia della Città, e delle porte; e perciò bisogna credere, e tenere per indubitato, che in quel tempo si consegnassero le chiaui al Populo; imperoche non hauerebbe altrimenti possuto ponere in esecuzione la custodia delle porte, senza le lor chiaui; e per far in que-

questo più lucida, e chiara la verità, si porta che nell'ino-
 pinato successo nell'anno 1585. tutte le chiaui si ritrouor-
 no in poter del Popolo (eccetto però quella della porta
 di Capuana) il che è notorio à tutti; anzi in poter del mol-
 to diligente, e virtuoso Notar Gio. Berardino de Iuliano,
 hoggi Capitano dell'Ottina di Nido, (veramente deco-
 ro della sua Piazza) fra l'altre degne, e curiose scritture
 che per esso si conseruano, vi sono molte, che di questo
 fan piena fede; e nel detto tempo si ritrouò Ferrante Im-
 perato mio Padre Capitano dell'istessa Ottina; e nella sua
 protezione due delle porte della Città, vna detta Regale,
 seu del Spirito Santo, l'altra detta del Pertuso; quale à sue
 proprie spese fè accomodare, alzare, e ponerle à suoi luo-
 ghi; hauendole ritrouate guaste, mal conditionate, e but-
 tate per terra; & anco se riconciar le Chiaui, qual' eran
 del tutto guaste. Si chiarisce anco la verità dalla Cerimo-
 nia che s'offerua nella Cattura di possessione del Eletto
 del Popolo; al quale si consegnano vn gran numero di
 Chiaui delle Porte della Città, conforme si è sempre of-
 seruato per tempo immemorabile. Mi resta sol di notare
 nell'istesso particolare, che queste differenze sono occor-
 se con occasione delle Chiaui delle porte, che sono dalla
 parte di terra; eccetto però di quella della Porta del Mer-
 cato, la quale sempre è stata, & hoggi anco si ritroua in
 poter del Popolo, & à lei prossimo abita vn de Portieri
 del Regimento Popolare; atteso non posseua il Popolo in-
 trodurre di nuouo dentro la Città de Napoli il Serenissimo
 Re Ferdinando Secondo, qual con effetto richiamò, & in-
 trodusse per detta porta (la cui custodia si tiene dal Po-
 pulo molto cara, in memoria di questa fedele, e degna
 attione) si non hauesse hauuto in suo potere la custodia di

M detta

detta Porta, e sua chiaue; ma circa dell'altre Porte che han riguardo al mare, non posseua in quel tempo occorrer differenza alcuna, perche le mura prossime al mare s'incominciano ad edificare dopò lungo spatio di tempo, e proprio nell'anno 1537. e dal qual tempo insino al presente, le Porte, e chiaui si guardano, e custodiscono per il Popolo; il che non patisce difficultà.

Et perche fra gl'altri flagelli che per li peccati de mortali si permette dal Signor Dio, è la fame, e carestia del vitto; non minor cura deue hauer ciascun Capitanio nella sua Ottina in questo, che in tempo di guerre; rappresentandosi per essi vn Popolo così numerofo, e grande, che con difficultà si può somministrare il vitto in simili tempi; il che più volte è soccesso à nostri tempi; ma saria meno il pericolo, e disturbo della publica quiete, che in questa Città s'offeruasse qualche in tutte le più famose Città d'Europa l'offerua, che ciascun abitante che hà possibilità, si proueda à tempi debiti di frumento, e di tutto quel che è necessario per il sostegno di sua vita, e fameglia; e restaria sol' à carico della Città il far prouisione per soccorrere li poueri, quali per impotenza non possono procacciarsi la lor prouision necessaria; ne la Città di Napoli hauerebbe riceuuto tanto gran danno, con occasione de compre di tanta gran quantità di frumento; ne farebbe il suo debito ridotto al colmo, nel quale al presente se ritroua. Ma per ritornare al nostro ragionamento, è à peso del Capitanio in questi tempi numerar le persone dell'Ottine per dispensarli il pane con cartelle, firmate delle lor proprie firme, per non commetterfi fraude; & anco guardar le porte della Città, acciò che il pane non sia rapito da forastieri; & euitar che non succedan rumori, e disturbi odiosi

odiofi al Principe, che per questa cagione se li concede in detti tempi maggior autorità della lor' ordinaria; atteso nessuna cosa è più atta ad alterar gl' animi de' populi, che la carestia, e penuria del vitto; chiamata da Liuiò nella 3. dec. al lib. 1. *Vltimum terribilium*, e nell' istesso luogo al lib. 8. *diffrē Fames, & Frigus miserrima mors*; Al che si potrebero adurre molte cose notabili, che conferiscono al nostro proposito, lasciandole per breuità; però il curioso Lettore potrà riconoscere quel che riferisce dottamente Geronimo Frechetti nel suo Seminario di Gouerni al foglio 786.

Mi resta discorrere intorno al tempo di pace, e quiete publica, nel quale anco è à carico del Capitano riguardare per buon gouerno, che nella sua Ottina non si vendi pane adulterato, & occorrendo se li concede autorità per tutto il comestibile, per vtile de' Cittadini, acciò non patiscano, contra la giustissima mente del Principe; qual autorità li vien anco concessa dalla legge, che dà potestà à Decurioni di prouedere ne i Municipij intorno le cose di grassa, e particolarmente del frumento, come si dispone nella l. non debere ff. ad municip. Tiene anco autorità de firmare le fedi che si fanno per causa de' Cittadinanze, di partenze fuor del Regno, e di espulsione di persone indegne fuor dell' Ottine, e per molte altre cause. E dunque quest' officio oltra l' autorità, anco di molta confidenza, e che questo sia vero vedasi di gratia l' electione che si fa dalla Piazza de vn de' Capitani, che han l' Ottine. prossime al mare per Deputato nella Custodia contra la peste; il qual gionto con l' altro Deputato che si elige dalla piazza di Porto, han cura di tener purgato il mare, acciò la Città non patisca questo gran flagello. Et

chi può negar che la confidenza che si haue alli Capitani sia grande; offeruasi che giornalmente dal Principe li veneno commessi negotij vrgentissimi; e che questo sia vero, nel mese di Marzo 1622. li fu commessa la distribuzione della noua moneta per l'Ottine, riceuendo indietro la vecchia à peso. Ma qual può superar l'altra che hebbe alla Piazza del Populo l'Eccellentissimo Signor Duca d'Osuna, il quale per dui Viglietti diretti alla detta Piazza nell'anno 1617. ordinò, che li Governatori della Chiesa della Santissima Annuntziata di Napoli s'eligan per li Capitani, e Consultori ogn'anno per bussola secreta; per il che nel tempo solito si congregano in S. Agustino, e poneno in esecutione la detta elettione nel modo ordinato; al che si mosse detto Excell. Sig. per hauer' inteso che era già alterata l'antica forma della detta elettione; atteso prima s'eligeuano li Governatori per li quattro Elettori, eletti dall'Archiconfraternità di detta Chiesa; del che ne hò hauuto pieno ragguaglio da certi Sacerdoti vecchi, che serueuano in Diuini in detta Chiesa, nel primo Governo di mio padre; e da molti anni in quà li Elettori si eligeuano dalli vecchi Governatori, dalli quali riceueuan norma, & ordine di nominar per lor successori quelli; che da loro li erano imposti, & non altri, e da Elettori erano deuenuti semplici nominatori; ma quel che è peggio il Governo andaua in giro; cioè che in poco spatio di tempo ritornauan l'istessi ad esser' Eletti per Governatori. Prouisione certo degna, e laudabile; dal che ne resulta molto beneficio à detta Chiesa; imperoche con maggior feruore, e zelo attendeno al governo li nuoui Governatori, che quelli che più volte hanno amministrato il detto governo; del che l'esperienza ci dimostra il vero.

Anzi

Anzi l'Illustrissimo Sig. Card. Zapata mosso da queste, & altre ragioni, confirmò di nuouo dettz autorità, & inuidò all'Eletto del Populo vn viglietto nel mese di Giugno 1622. qual per esser molto esemplare, ho voluto qui integramente inserirlo.

El Cardenal mi Señor me ha mandado, diga à V. S. que bien sabe, quanto importa que se acierte la elecion de los Governadores de la Casa Santa de la Annunciata, por ser vna de las mas importantes, que hay en esta Ciudad, y en toda Italia; y assi encarga mucho à V. S. que represente à los Capitanes de estradas, y Consultores, que eligan las personas mas dignas de asistir al seruicio de Nuestra Señora, y de su Casa Santa; y non admitan ruegos, como de sus personas confia su Señoria Illustrissima; y en particular les aduertta, que no den sus votos à personas ocupadas en otros negocios; ni à personas que si alguna vez han sido eligidas, no han sido acetas, ni bien recibidas, y de su prudencia, y christianidad de V. S. fia el Cardenal mi Señor, que todo se encaminara à mayor seruicio de Dios, y beneficio de la Santa Casa. Dios guarde à V. S. Palatio 27. de Junio 1622.

Ma inanzi che passi più in oltre, per non lasciar indietro vn particolar molto degno, souenutomi con l'occasione di quelle parole inserite nel viglietto dell'Eccellentissimo Signor Duca d'Osuna, cioè; che si debia far la nomina per bussola secreta; più volte ordinata praticarsi nel Regimento del Populo per li nostri Capituli, cioè il 3. 6. 19. 20. 21. & 23. che per dir il vero per mezzo di Voti segreti si deueno concludere qualsiuoglia sorte di negotij tanto nelle Piazze, e Regimenti, quanto nelli Magistrati, e Consigli publici; il che di quanto beneficio sia, è noto

al

al mondo; per esser libero à ciascun il suo voto, e conforme la sua volontà, e conscienza; che offeruandosi il contrario; il voto è molto fogetto, e restretto; massimamente quando si teme l'odio de' Potenti; per ilche molti negotij si concludeno con danno euidente del Publico; e nõ senza cagione detta bussola, & il trattar con voti secreti, sta in offeruanza nelli miglior Magistrati, e Consigli delli stati, & Città libere d'Europa, oue i voti son decisiui, e non consultiui (quali son appò li Principi) e fra l'altre nella Città di Venetia; il che è vna delle cause per le quali gode la sua antica libertà; oltre che era anco in vso appresso li Greci, & in particolare si offeruaua dalli Acanthij, come scriue Tucidide nel quarto lib. delle guerre della Morea; laonde hanno esposto quel lor symbolo di Pytagora; Fabis abstineto, cioè non chieder Magistrati perche si conferiscono à voti secreti con faue.

Ma per ritornare all'incominciato ragionamento della Confidenza che si hà alli Capitaniij dell'Ottine; vedesi di gratia la dispositione fatta dall'Illustriss. Sig. Marchese di Quarata, il quale lasciò herede la Chiesa della Santiss. Annunciata di Napoli; e lasciò al S. Monte della Pietà duc. 30. mil. con obligo, che si habiano da conuertere in compre di tante annue entrate in burgenatico, e con interuento del Eletto del Populo, e de vn de Governatori del Monte della Misericordia, che pro tempore saranno; dalle cui entrate se ne habiano da disporre annui duc. mille, & ottocento; quali da detti Governatori del S. Monte della Pietà si habiano da dispensare ad huomini, e donne pouere, tanto nobili quanto ignobili, conforme alle fe-di che allorsaranno presentate dalli detti Capitaniij, che pro tempore saranno, firmate dalle lor proprie firme, e da
dieci

dieci Complatearij; come il tutto appare disposto nel suo ultimo testamento fatto per mano di Notar Gio. Simone della Moneca nel mese d' Ottobre 1622. Confidò anco Laudonia Bonifacia al Capitano dell' Ottina d' Aluina, al quale lasciò esecutore del suo testamento giunto con il Guardiano di S. Maria della Noua che pro tempore sarà; & ordinò che ogn' anno s' habia da maritare vna donna vergine, honorata, pouera, e dell' Ottina, ma che non stia nell' i seruitij d' altri; alla quale volse che li debia dare duc. sessanta per sussidio del suo maritaggio; nella quale Ottina è hoggi Capitano Agustino de Giulij, che con molto zelo, e carità pone in esecuzione puntualmente la detta dispositione molto esemplare.

Gloriansi dunque li Cittadini Napolitani assunti al detto Officio antico, meriteuole, e pieno di dignità, e prerogatiue; perche rappresentano vn Popolo de vna delle più Fedele, nobile, vaghe, grande, e popolose Città, che habia il Mondo; lodata, e celebrata da tanti degni, e famosi Autori Antichi, e Moderni, che si potria con ragione chiamar Regina delle Città; douendo noi tutti di questo più che d' ogn' altro pregiare, hauer per Re, Signore, e Padre vn de più gran Signori che habia la terra, e per suo Vicere il più giusto, e saggio che sia stato nel gouerno di questa Città; dal qual si regge cò somma prudenza, e perfetta Giustitia; atteso con la prudenza vede, e preuede ogni cosa, e perciò con ragione è chiamata da Aristotele [*Oculus animæ*] e con la Giustitia distribuisce ad ogn' vn quel che è suo, con premiar i buoni, e castigar i cattiu, conforme alla dispositione legale; e perciò si riputa felice questa Città, in qua [*floret iustitia*] per referir l' istesse parole di Cicerone nella Rettorica. Felice è anco la Piazza del Fedelissimo Popolo

pulo sua fattura, dal quale è tanto amata, e riconosciuta; con riceuernè giornalmente infinite gratie, e favori; e questo per maggior sua gloria, e virtù; perche [Principis est virtus maxima, nosse suos] secondo disse Martiale; & finalmente hauendo per suo Eletto il Sign. Piètr' Antonio d' Amato V. I. D. molto insigne nella scienza Legale, il quale cò molta vigilàza, & integrità s'adopra in d. officio.

Però benegno lettore hò fatto di nuouo imprimer la reformatione de Capituli del Regimento Populare; alla quale hò gionto l'Annotationi alli suoi Capituli; & anco questo Discorso, nel quale di nuouo hò inserite molte cose vtili, necessarie, & esemplare; il tutto à commodo della detta Piazza, & suoi Cittadini; Accetta dunque il buon' animo; e se in parte hauerò sodisfatto à curiosi, & alli amatori del detto Regimento, mi farà molto grato; quando altrimenti, il che non credo, habbi anco à bene questa mia volontà, di apportarli alcun beneficio; ne mi mordan con liuido dente, ma se altri in questa materia versati, potrà farli magior beneficio, accingasi con l'effetto à dimostrarlo, che magior lode ne conseguirà, & io li restarò sempre obligato, che per tal fine l'hò incominciato à solcarli la strada.

I L F I N E .

Imprimatur. Lelius Tassius Vic. Gen. Neap.

Andreas Lecterensius Canon. dep. vidit.

V. Urbanus Feliceus deput.

TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI.

A

A *Malfisani, Scalesi, e lor privilegio* 81
Ambasciatori del Popolo Napoletano 31. 34
Anniversario della F. M. del Re Cattolico Ferdinando, e sua sollemnità 38. 39

B

Baldassare Golino V. I. D. Eletto del Popolo, e Proconsigliero del S. G. 65

C

Cancelliero, hoggi è il Secretario della Piazza del Popolo, sua electione, provisione, e cariso 29. 30

Capitanij delle Ottine, seu Piazze Popolari, e modo della lor' electione 85

S'accingono alla difesa della Città contra Turchi 88

Son agregati nel Regimento del Popolo 84

Si chiamano Officiali Regj. 86. 87.

La lor iurisdittione in tempi calamitosi 86

Massimamente in tempi di carestia 90

Et anco à tempi di pace, e quiete 91

Tieneno custodia delle Porte

della Città de Napoli, e de lor cbiaui 87. & seq.

Eligono li Maestri della Santissima Annunziata 92. 93

Il tempo della lor amministrazione 86

Vno di d. Capit. è deputato alla custodia contra la peste 91

Li Capitanij, e Consultori che se ritrouorno in officio al tēpo della reformatione delli Capituli 79

Li Capitanij, e Cōsultori che hoggi sono in officio 74

Cbiaui delle Porte della Città de Nap. cō varie occasioni ritornate in poter del Pop. 88

Consultori, e lor electione, nomi, numero, antichità, e iurisdittione 63. & seq.

Il tēpo del ritornar all'istesso officio, e di che età debiano essere 66. 67

Sono più antichi delli Capitanij ad entrar nel Regimento del Pop. 63. 64. 84

D

Decorioni detti in lingua Fräcese Comestabuli, che in Italiano vuol dire Capit. 81

Et sono hoggi li Capitanij delle Ottine seu piazze Popolari 79. 80. & seq. & 84

Elet.

TAVOLA DELLE COSE

B

Eletto del Popolo, & li Decurioni al tempo del Re Roberto godevano della terza parte degl' honori, esclusa la plebe bassa 83

Sua nomina, elezione, potestà & iurisdittione 58. 59 e se.

Di che età bisogna essere, & il tempo di poter ritornare all'istesso officio 66. 67

Eletti della Città de Napoli prima chiamati Tribuni, & Eletti 84

Elettori dell' Eletto, e Consul- tori non possono ritornare ad esser Elettori per anni due 57

Ne si possono ballottare per d. officij per molte ragioni 67

Entrate, e rendite del Regi- mento del Popolo come l'hà- no da spendere, e conserva- re 55. 56

F

Fedeltà del Popolo Napolita- no agradita dal Serenissimo Re Ferdin. 2. e dalla Ces. Maestà dell' Imperator Carlo 5. e per questo è stato ho- norato con il titolo de Fede- lissimo Popolo 23

G

Gratie concesse al Popolo Na- politano, & alla sua Piazza dalla F. M. del Re Ferdin.

Cattolico 9. 10. & seq
Qual' atto è depinto nel muro del Regimento del Popolo 23.

Gratia confermata dal Ces. Maestà di Carlo 5. 17. 18

L

Ladislao Re di Nap. concesse alli Eletti di Nap. potestà, e iurisdittione 22

Laudonia Bonifasia, e suo le- gato 95

M

Maestri de Poesia, abaco, e scri- vere stabiliti dal Regimento del Popolo, e considerationi intorno à questo 53. 54. seq.

Mandato che si fa ogni anno nel Regimento del Popolo nel Giovedì Santo 38. 40

Marchese di Quarata, e suo legato 94

Maritagi che si fanno dalla Piazza del Popolo 28. 29

Et anco quelli della Santissi- ma Annunziata 50. 51

N

Napoli fu prima Republica, & hebbe li suoi Officiali co- me l'altre Republiche 78

Fu amica, e confederata de Romani, e li suoi Senatori erano al numero de 30. e fur detti Decurioni 79

e le ragioni intorno à questo 80. & seq.

No-